

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 APR. 1999

ADRI: 20 APR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CROSTOFORO  
COLOMBO, 312 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionelio	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATO	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSES

FEDERICO-MARRONI.

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 2132

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente:  
"Disciplina relativa ai Settore Commercio"





OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente " Disciplina relativa al settore commercio

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive;

**VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

**VISTO** in particolare l'art.4, comma 4, lett.c della citata legge 59/97, il quale prevede che sia riordinata la disciplina delle attività economiche ed industriali, con particolare riferimento al sostegno e sviluppo delle imprese operanti nell'industria, commercio ed artigianato;

**VISTO** il decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, recante la riforma della disciplina del commercio;

**PRESO ATTO** in particolare, con riferimento al commercio su aree private:

- che l'art. 6 del suddetto decreto:
  - a) demanda alle Regioni la programmazione della rete distributiva da attuarsi anche attraverso le definizioni degli indirizzi per l'insediamento delle attività commerciali, nonché la fissazione dei criteri di programmazione urbanistica riferita al settore commerciale;
  - b) definisce gli ambiti territoriali;
  - c) prevede il potere sostitutivo della Regione, in caso di inerzia comunale per adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi ed i regolamenti di polizia locale alle disposizioni regionali;

che l'art.10 prevede l'eremanazione da parte delle Regioni di disposizioni per agevolare lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali ed insulari e la fissazione dei criteri e modalità per il riconoscimento della priorità nei casi di apertura di medie e grandi strutture di vendita ed in tema di concentrazioni o accorpamento;

che gli artt.11 e 12 dettano disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

che l'art.15 disciplina le vendite straordinarie;

che l'art.23 detta norme per i centri di assistenza tecnica;

che l'art.25 regolamenta la disciplina transitoria;

**PRESO ATTO** altresì che, con riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche, gli art. da 27 a 30 ne definiscono e disciplinano l'esercizio;

**CONSIDERATO** che, ai sensi delle disposizioni degli artt. 6 e 28 del d. lgs. 114/98, occorre acquisire il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e consultare le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio;

**PRESO ATTO** che, a far data dal 6.5.98 e fino al 9.3.99 sono state tenute numerosissime riunioni con i rappresentanti delle organizzazioni laziali del commercio, della cooperazione, della grande distribuzione e dei sindacati, convocate dall'Assessore regionale competente per approfondire le tematiche della riforma e concertare uno schema di provvedimento regionale in materia;

che l'argomento è stato approfondito e discusso anche in sede di Commissione regionale per le grandi strutture di vendita nelle riunioni del 25.6.98, 31.7.98, 28.9.98 e 5.10.98, e di Commissione regionale per il commercio su aree pubbliche nelle riunioni dell'1.6.98 e 15.6.98;

che sono state effettuate dall'Assessorato SEAP le convocazioni per indire le riunioni con i rappresentanti dell' ANCI - Lazio e dell' URPL - Lazio in data 15.3.99 prot. n. 96/SP e 29.3.99 prot. n. 105/SP;

**PRESO ATTO** altresì delle osservazioni espresse nelle comunicazioni inviate all'Assessorato SEAP dalla FAID in data 16.3.99 n. prot. SEAP 1789 - 27/3 del 20.4.99, dalla CONFCOMMERCIO in data 31.3.99, n. prot. SEAP 1596 - 27/3 del 7.4.99 e dalla CONFESERCENTI n. prot. SEAP 1778 - 27/3 del 19.4.99;

**RITENUTO** necessario che in sede di emanazione da parte del Consiglio Regionale vengano acquisiti ulteriori e più approfonditi pareri espresi dai soggetti individuati dagli artt. 6 e 23 del d.lgs.114/98.

**VISTO** l'art.51 del citato decreto legislativo, che sancisce l'intervento sostanzivo del Governo, in caso di inottemperanza da parte della Regione, nei termini previsti;

**VISTA** la proposta di legge, parte integrante della presente deliberazione, riguardante "disciplina relativa al settore commercio";

**RITENUTA** l'urgenza di definire rapidamente, con la presente proposta di legge, le norme di attuazione del citato decreto n. 114/98.

### DELIBERA

Di approvare e sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge, che forma parte integrante della presente deliberazione, concernente: "disciplina relativa al settore commercio".



## RELAZIONE PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DISCIPLINA RELATIVA AL SETTORE DEL COMMERCIO

Il nuovo decreto legislativo n.114/98, definisce i contenuti giuridici degli istituti che presiedono all'intervento pubblico nell'esercizio dell'attività commerciale, fra questi:

- i requisiti professionali;
- i settori merceologici;
- gli ambiti territoriali e le tipologie distributive;
- il rilascio delle autorizzazioni;
- il procedimento pianificatorio regionale e comunale
- il ruolo degli Enti locali e delle categorie;
- la formazione professionale;
- le funzioni strumentali e di supporto.

Il decreto legislativo lascia libera la materia del commercio, in precedenza regolamentata dalla legge 426/71 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. 375/86, conferendo alle regioni e ai comuni compiti di programmazione delle concrete modalità applicative degli istituti giuridici della individuazione degli ambiti territoriali, aventi caratteristiche omogenee e, unitamente agli indirizzi programmativi generali obiettivi di presenza e di sviluppo delle strutture di vendita.

In sostanza il decreto indica un percorso di razionalizzazione dell'organizzazione distributiva, individuando obiettivi e strumenti che favoriscono la collaborazione attiva tra soggetti pubblici e privati.

La normativa statale diviene efficace solo se integrata dalle norme applicative regionali.

Sotto il profilo temporale, si possono individuare tre fasi attuative del decreto:

- una di avvio, durante la quale la Regione procede nella produzione normativa definendo gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività produttive ammesso per ambito del territorio Regionale, con l'obiettivo di realizzare una rete commerciale ad elevata produttività. Stabilisce i criteri di programmazione urbanistica affinché gli strumenti comunitari possano individuare le aree destinate agli insediamenti commerciali ed in particolare quelle per le medie e grandi strutture di vendita, i vincoli urbanistici e quelli connessi alla tutela di beni artistici, culturali ed ambientali. Particolare rilievo è dato dalla regione agli aspetti concernenti il governo del territorio, con riferimento, tra l'altro alla valutazione di impatto ambientale
- Una seconda fase, di applicazione del nuovo regime amministrativo in cui la funzione programmativa passa dalla Regione ai Comuni che

sulla base degli indirizzi regionali, dovranno modificare i propri strumenti, entro 180 giorni dall'approvazione della legge, in modo da riferire brevemente ad un concreto momento operativo. Contemporaneamente dovranno entrare in attività gli organismi di supporto e strumentali.

- una terza fase, comporterà la definitiva entrata in vigore del nuovo regime normativo nella cui svolgimento si assisterebbe alla selezione armonica delle norme statali con quella regionale e gli "indirizzi programmatici" di riferimento. Cfr. L. S.

Si determina pertanto una graduata capacità di intervento dei diversi soggetti istituzionali come appresso specificata:

- La Regione ha ampi poteri programmativi ma nessun potere autorizzativo;
  - I Comuni hanno poteri programmativi sia o applicativi, ma esercitano interamente la funzione autorizzativa;
  - Le categorie imprenditoriali dei consumatori e dei lavoratori esercitano funzioni consultive in tutte le fasi di programmazione. Le prime parteciperanno invece direttamente all'esercizio dei compiti di supporto e strumentali.

La proposta di legge, che si allega, tenuto conto degli strumenti ed indirizzi programmatici regionali, anche in corso di approvazione, statuisce modalità e criteri a cui si devono attenere i comuni per l'organizzazione e la razionalizzazione dell'attività commerciale nei propri territori.

La proposta di legge si compone di XI capi che prevedono le particolarità:

- capo II le attività di monitoraggio della rete distributiva attraverso l'Osservatorio avente il compito di fornire indicazioni sull'a struttura e l'efficienza della rete distributiva e sull'andamento tendenziale dei consumi;
  - capo III l'attività di programmazione della rete distributiva regionale, mediante la redazione del piano per l'insediamento delle attività commerciali;
  - capo IV i criteri di programmazione urbanistico- territoriale ai comuni per la modifica dei propri strumenti urbanistici necessaria per l'ubicazione delle strutture di vendita. In particolare vengono indicati i criteri per la localizzazione delle grandi e medie strutture di vendita, quelli per la viabilità, per la dotazione dei parcheggi, oltre ai criteri per la tutela dei centri storici e lo sviluppo organico dei centri minori;
  - capo V le norme che disciplinano l'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa, che in particolare coglie tutti gli aspetti attinenti le definizioni, le tipologie di esercizi di vendita e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento

- l'ampliamento degli esercizi di vendita relative a le piccole, medie e grandi strutture;
- capo V' tratta della formazione professionale degli operatori;
  - capo VII della assistenza tecnica alle imprese commerciali mediante l'istituzione di appositi centri;
  - capo VIII riguarda le offerte di vendita;
  - capo IX disciplina gli orari in materia di apertura e chiusura degli esercizi di vendita con particolare riferimento alle città a prevalente economia turistica e d'arte;
  - capo X attinente l'attività commercio su aree pubbliche su posteggio ed in forma itinerante;
  - capo XI riguarda le norme transitorie e finali molto importanti in quanto disciplinano anche l'attività commerciale fino all'approvazione del piano.

17/07/2001

J.

C.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"DISCIPLINA RELATIVA AL SETTORE DEL COMMERCIO"

Il Presidente della Regione Veneto


Y


b

Capo I  
Disposizioni generali

*Articolo 1  
(Oggetto)*

1. Con la presente legge la Regione disciplina le funzioni amministrative in materia di commercio, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59; di seguito denominato decreto legislativo,--).

Il 12/09/2002 



## Articolo 2 (Finalità)

1. La disciplina di cui all'articolo 1 persegue le seguenti finalità:
  - a) la trasparenza del mercato, la libera concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
  - b) la tutela del consumatore con particolare riguardo all'informazione alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento ed alla sicurezza dei prodotti;
  - c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
  - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
  - e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari.

Il 10/07/2010 alle ore 16:00  
di Giorgio Cicali

Giorgio Cicali

Giorgio Cicali

Giorgio Cicali

### Articolo 3 (Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica alle attività di vendita al dettaglio e, limitatamente alle disposizioni di cui al codice VI anche alle attività di vendita all'ingrosso;
2. Sono comunque esclusi dall'ambito di applicazione, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo:
  - a) i farmacisti e i direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
  - b) i titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modificazioni;
  - c) le associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
  - d) i produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
  - e) le vendite di carburanti nonché degli olii minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 23 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
  - f) gli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione.

propria, ovvero per la fornitura ai committenti dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

- g) i pescatori e le cooperative di pescatori, nonché i cacciatori singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e egualmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbaio, di fungatico e di diritti simili;
- h) coloro che vendono o espongono, per la vendita, le proprie opere d'arte, le opere dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica ed informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- i) la vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 136 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 237, e successive modificazioni;
- j) l'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non altri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
- m) gli enti pubblici ovvero le persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendono pubblicazioni e altro materiale informativo anche su supporto informatico, a propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.
- n) L'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici.

3 . Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998 n. 3.

Il Presidente della Commissione  
F. Sartori

F. Sartori

Articolo 4  
(Condizioni e requisiti per l'esercizio dell'attività)

- 1 L'attività di vendita disciplinata dalla presente legge può essere esercitata con riferimento ai settori alimentare e non alimentare
- 2 Non è fatto obbligo di porre in vendita l'intera gamma dei prodotti commercializzabili nei relativi settori.
- 3 L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 5, commi 2 e 5 del decreto legislativo e de titolo autorizzatorio ove previsto dalla presente legge

2007/07/10 10:17:00

J

C

2007/07/10 10:17:00

**CAPO II**  
**(Monitoraggio della rete distributiva)**

**Articolo 5**  
**(Osservatorio regionale per il commercio)**

1. È istituito l'osservatorio regionale per il commercio, di seguito denominato Osservatorio, presso la struttura regionale competente in materia di commercio, il cui Dirigente assume le funzioni di coordinamento.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi ogni quattro anni determina la composizione de l'Osservatorio, assicurando al suo interno la presenza, oltre che dei rappresentanti delle strutture regionali più direttamente interessate, anche di:
  - a) soggetti esperti nei settori della distribuzione commerciale, dello sviluppo economico e della elaborazione dati, designati ai sensi della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27;
  - b) rappresentanti degli enti locali, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di seguito denominate C.C.I.A.A., —— delle organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e di quelle dei lavoratori, designati dai rispettivi enti.
3. Con la deliberazione di cui al comma 2, sono altresì:
  - a) previste eventuali commissioni di lavoro ristrette per lo svolgimento di specifici compiti;
  - b) definite le modalità di realizzazione di una rete informatica e di coordinamento operativo tra Regione, Comuni e Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura, anche al fine di un'ottimale gestione dei flussi informativi;

✓ ✓

Y

Il ministro Della Sanità  
Roma 22/12/1996

6

- c) determinate le modalità di funzionamento e di svolgimento dell'attività dell'Osservatorio.
4. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle deliberazione di cui al comma 2. La mancata designazione di uno o più membri previsti dalla medesima deliberazione, non impedisce la costituzione dell'Osservatorio purché siano nominati componenti nel numero previsto dal comma 5 del presente articolo.
5. L'osservatorio si intende regolarmente costituito con almeno l'cinquanta per cento dei suoi componenti.
6. I membri dell'Osservatorio possono essere confermati per non più di due volte.
7. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti nominati con il decreto della Giunta regionale.
8. Per la partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è corrisposto il compenso previsto dalla legge regionale 27/1996.

Il ministro dell'Interno

J

le

✓

16 8

*Articolo 6*  
*(Attività dell'Osservatorio)*

1. L'Osservatorio esercita la funzione di monitoraggio rilevando:
  - a) le caratteristiche strutturali e merciologiche della rete distributiva per comuni, per ampi territori come definiti dal piano d'uso cui dall'art. 8, per province;
  - b) la tipologia e le variazioni dei consumi;
  - c) l'efficienza e le tendenze evolutive della rete di cui alla lettera a); — e la sua rispondenza alle richieste dei consumatori;
  - d) i problemi derivanti dall'applicazione della programmazione commerciale ed urbanistica nei territori di cui alla lettera a);
  - e) ogni altro elemento utile alla programmazione commerciale.
2. A fini del monitoraggio i Comuni raccolgono, organizzano e mettono a disposizione dell'Osservatorio — e delle C.C.I.A.A. i dati della propria rete distributiva secondo un flusso informativo continuo che consenta di conoscere la situazione della medesima in tempo reale.
3. Le C.C.I.A.A. anche tramite le proprie strutture informatiche centralizzate, collaborano con l'Osservatorio — nell'espletamento dell'azione di monitoraggio avuto altresì riguardo ai compiti istituzionali.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 sono espletati dagli enti interessati senza oneri per la Regione, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo.

il ventiquattro marzo mille novantuno

Articolo 7  
(Raccordo con l'Osservatorio Nazionale)

1. L'Osservatorio, al fine del coordinamento della raccolta dei dati e  
dell'elaborazione dei flussi informativi, si raccorda con l'Osservatorio  
Nazionale costituito presso il Ministero de l'Industria, Commercio e  
Artigianato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo.

20 GEN 1970

J

la

la

**CAPITOLO III**  
**(Programmazione della rete distributiva)**

**Articolo 8**  
**(Piano per l'insediamento delle attività commerciali.)**

- 1. La Regione approva il piano per l'insediamento delle attività commerciali, di seguito denominato piano, con validità triennale tenendo conto degli indirizzi della programmazione socio-urbanistico-territoriale a livello regionale e degli indirizzi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo;
- 2. Il piano definisce, tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche del territorio laziale e nel rispetto degli ambiti territoriali di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo, gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, prevedendo in particolare:
  - a) gli obiettivi da conseguire;
  - b) individuazione degli ambiti ed in particolare la suddivisione del territorio in:
    - 1) area metropolitana romana, ed eventuali sottosistemi, al fine di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e zone periferiche ed eliminare gli squilibri esistenti;
    - 2) aree sovracomunali configurabili come unico bacino di utenza;
    - 3) centri storici, intesi come aree urbane consolidate ove mantenere e conservare le caratteristiche tipologiche e morfologiche dei luoghi, al fine di salvaguardarle e riqualificare corrispondenti alle aree classificate dallo strumento urbanistico comunale come zona "A" ai sensi della normativa urbanistica nazionale e regionale vigente;
    - 4) centri di minore consistenza demografica, con popolazione residente inferiore a 2.000 abitanti, all'interno delle aree sovracomunali e/o dell'area metropolitana romana;
    - 5) aree montane, rurali ed insulari all'interno delle aree sovracomunali e/o dell'area metropolitana romana, dove favorire la creazione di servizi commerciali polifunzionali allo scopo di salvaguardare e riqualificare la rete distributiva per il mantenimento in loco delle popolazioni insediate;
    - 6) aree commerciali integrate, all'interno delle aree sovracomunali e/o dell'area metropolitana romana, nelle quali sia prevista la compatibilità per l'insediamento di grandi strutture di vendita e medie strutture di vendita, integrate funzionalmente sulla base di apposito strumento urbanistico attuativo;

- c) la classificazione degli esercizi commerciali, con particolare riferimento alle tipologie delle medie e grandi strutture di vendita;
  - d) l'assetto territoriale della rete distributiva sulla base in particolare:
    1. della stima dell'offerta di beni e servizi nei confronti della domanda potenziale riferita ad ogni ambito territoriale di cui si a lettera c);
    2. de l'esame e de l'analisi del comportamento dei consumatori, osservato a livello di ogni ambito territoriale di cui a la lettera c), con l'individuazione delle località capaci d'attrarre flussi di domanda da località minori, determinando vere e proprie aree di attrazione commerciale;
    3. i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comm. 2 e 3 del decreto legislativo;
  - e) le possibilità d'intervento per la valorizzazione degli addensamenti commerciali e per il recupero delle piccole e medie imprese;
  - f) le possibilità d'intervento a favore del mantenimento e della ricostruzione del tessuto commerciale nelle zone montane, rurali e insulari;
3. Il piano determina inoltre:
- a) i parametri e le modalità di calcolo della superficie di vendita autorizzabile, da parte delle Amministrazioni comunali nel triennio di validità del piano, per le medie strutture di vendita riferiti a ciascun ambito territoriale di cui a comma 2, lettera b);
  - b) i parametri e le modalità di calcolo della superficie di vendita autorizzabile per le grandi strutture di vendita, riferiti a ciascun ambito territoriale di cui a comma 2, lettera b);
  - c) i limiti per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita riferiti a ciascun ambito territoriale di cui ai comma 2, lettera b);
  - c) i vincoli di natura urbanistica, riferiti ai singoli ambiti o parti di essi, che le Amministrazioni comunali devono tenere in considerazione nella redazione e/o aggiornamento dei propri strumenti urbanistici ad integrazione o modifica di quelli previsti dal successivo capo IV.

**Articolo 9**  
**(Procedure di approvazione e revisione del piano)**

1. Il piano, adottato dalla Giunta Regionale, previa consultazione degli Enti locali e delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, è approvato con deliberazione del Consiglio Regionale.
2. Centoventi giorni prima della scadenza del triennio di validità del piano, la Giunta Regionale adotta e trasmette al Consiglio per l'approvazione atto di adeguamento e/o aggiornamento del piano stesso con le modalità di cui al comma 1, tenuto anche conto delle attività di monitoraggio svolta dall'Osservatorio di cui all'art. 5 e sulla base delle esperienze applicative delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali regionali.
3. Fino all'approvazione del atto di adeguamento e/o aggiornamento del piano continua ad applicarsi l'articolo precedente.

2000-01-01

X

6

11  
12

11  
12

Capo IV  
Criteri di programmazione urbanistico-territoriale

## Articolo 10 (Definizione)

1. Al fine di favorire l'insegnamento di attività commerciali, gli atti di pianificazione territoriale delle province e dei comuni dovranno essere adeguati ai criteri di programmazione urbanistico-territoriale di cui al presente capo. Tali criteri si articano in:
    - a) criteri generali;
    - b) criteri per la localizzazione delle medie strutture di vendita;
    - c) criteri per la localizzazione delle grandi strutture di vendita;
    - d) criteri per la viabilità;
    - e) criteri per i parcheggi;
    - f) criteri per i centri storici;
    - g) criteri per i centri di minore consistenza.

## Articolo 11 (Criteri generali)

1. Costituiscono criteri generali per la programmazione territoriale delle attività commerciali:
  - a) utilizzazione del territorio nei limiti dello sviluppo sostenibile
  - b) promozione delle componenti produttive del territorio, compatibilmente con la tutela, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del territorio rurale e montano, previo studio, ove necessario, dell'impatto ambientale;
  - c) integrazione e ricca funzione socio-economica-territoriale degli insediamenti produttivi e residenziali;
  - d) miglioramento delle modalità di trasporto su tutto il territorio regionale;
  - e) inequilibrio funzionale dei sistemi territoriali locali identificati nel vigente Quadro di Riferimento Territoriale Regionale (Q.R.T.R.), assumendoli come riferimento per le analisi del dimensionamento delle varie tipologie di offerta relazionate anche alla domanda.

20/03/2011 - 10:52

2

6

ii

## Articolo 12

### (Criteri per la localizzazione delle medie strutture di vendita)

1. Ai fini della localizzazione delle medie strutture di vendita i Comuni nei propri strumenti urbanistici devono conformarsi ai seguenti criteri:
  - a) tenere al recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i complessi produttivi dismessi, puntando all'a tutela e valorizzazione delle caratteristiche storico-culturali presenti;
  - b) conseguire il riequilibrio urbanistico di aree di frangia costituite da tessuti urbani instabili da qualificare;
  - c) prevedere quanto opportuno e necessario la destinazione commerciale anche congiuntamente ad altre destinazioni in forma integrata;
  - d) assicurare la migliore accessibilità da parte dell'utenza al fine di ridurre le necessità di mobilità;
  - e) verificare:
    1. l'esistenza o la previsione della contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie;
    2. l'esistenza o la previsione di spazi per i parcheggi in quantità adeguata e comunque non inferiore agli standard di cui all'articolo 16;

2. PASSATO ALLA CANTIERE

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

## Articolo 13

(Criteri per la localizzazione delle grandi strutture di vendita)

1. Ai fini della localizzazione delle grandi strutture di vendita, i Comuni nei propri strumenti urbanistici devono conformarsi a seguenti criteri:
    - a) tendere al recupero del patrimonio edilizio esistente (vi compresi i complessi produttivi dismessi, puntando alla tutela e valorizzazione delle caratteristiche storico-culturali presenti);
    - b) perseguire il riequilibrio urbanistico di aree di frangia costituite da tessuti urbani instabili da qualificare;
    - c) prevedere quando opportuno e necessario la destinazione commerciale anche congiuntamente ad altre destinazioni, in forma integrata;
    - d) prevedere specifiche disposizioni per garantire la necessaria compatibilità tra gli insediamenti industriali, artigianali, direzionali e quelli commerciali;
    - e) garantire la funzionalità della scelta localizzativa rispetto alla rete di funzioni e servizi di livello regionale (strutture ospedaliere, strutture universitarie, centri espositivi, poli di interesse turistico, parchi ed aree protette regionali, impianti tecnologici e del trasporto dell'energia) esistenti o di progetto;
    - f) assicurare la ottimale accessibilità da parte dell'utenza a fine di ridurre la necessità di mobilità;
    - g) assicurare distanze congrue, rispetto alle infrastrutture di livello primario, in particolare ai caselli e agli svircoli, ai fine di evitare effetti negativi sulla funzionalità dei medesimi, nonché la raggiungibilità attraverso un sistema di viabilità chiaramente gerarchizzato in modo da consentire un forte grado di accessibilità ai complessi stessi;
    - h) verificare:
      1. l'esistenza o la previsione della contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie;
      2. la fattibilità degli interventi in rapporto alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e idrauliche dell'area interessata;
      3. l'esistenza o la previsione di spazi per i parcheggi, in quantità adeguata e comunque non inferiore agli standard cui all'articolo 15.

## Articolo 14 (Criteri per la viabilità)

• I comuni ai fini della localizzazione delle strutture di vendita devono, nei propri strumenti urbanistici, conformarsi ai seguenti criteri:

a) garantire:

1. il raccordo fra parcheggio e viabilità;
2. il raccordo fra zone di parcheggio, eventualmente diversificate e indipendenti (insistenti su la viabilità);
3. il raccordo fra sistemi di accesso interni all'area in cui insistono gli insediamenti commerciali e la viabilità specializzata esterna (pedonale, ciclabile, preferenziale) con relativo abbattimento delle barriere architettoniche.

b) relativamente agli esercizi di vicinato, assicurare che:

1. il raccordo fra l'eventuale parcheggio di pertinenza destinato ai clienti e la viabilità pubblica o comunque d'accesso sia indipendente e separato da ogni altro accesso e risulti indipendente da quelli fra viabilità pubblica e aree carico-scarico merci (accessi riservati a secondi accessi alle zone residenziali);
2. il percorso d'accesso a parcheggio di cui al punto 1) sia segnalato con chiarezza dalla viabilità principale mediante segnaletica stradale e di orientamento a parcheggio in modo da consentire l'immediata univoca identificazione del percorso di accesso veicolare a parcheggio stesso;
3. il raccordo fra parcheggio di cui al punto 1) e la viabilità sia costituito da varco carrabile a doppia corsia direzionale, l'entrata e l'uscita siano affiancate, divise e segnalate;

c), relativamente alle medie strutture di vendita, assicurare che:

1. siano realizzate le condizioni previste per gli esercizi di vicinato di cui alla lettera b), punti 1) e 2);
2. il raccordo fra parcheggio e viabilità sia costituito da almeno due varchi a senso unico separati, opportunamente distanziati e indipendenti tra loro, anche quando insistono sullo stesso tratto viario.

d), relativamente alle grandi strutture di vendita, assicurare che:

1. siano garantite tutte le condizioni previste per le medie strutture di vendita di cui alla lettera c);
2. sia determinato il flusso veicolare di picco con metodo di calcolo basato su simulazioni dei prevedibili flussi

generati/attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali, al fine di verificare la compatibilità degli stessi con le densità veicolari ordinarie sulla viabilità esistente e l'efficacia delle soluzioni proposte (tra i innesti e svincoli a raso, svincoli delivellati, controstrade e/o formazione di viabilità secondaria di ricorso), in relazione agli specifici contest territoriali esistenti;

3) le simulazioni si basino su dati recenti, rilevati in strutture esistenti utilizzabili per analogia

## Art.15

### (Criteri per la dotazione di parcheggi)

- 1. Comuni nei propri strumenti provvedono a definire, previa analisi dello stato di fatto e delle previsioni di nuovi insediamenti commerciali, le zone destinate a parcheggio nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) calcolare a fini della dotazione minima di parcheggi necessarie per consentire l'insediamen-to di esercizi commerciali in aggiunta alla quota di parcheggi stabilita dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942 n.1150, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 marzo 1989 n.122 le ulteriori quantità di seguito individuate per ciascuna tipologia di struttura di vendita;
  - b) reperire i parcheggi all'interno degli esercizi nell'area di pertinenza degli stessi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale;
  - c) per le zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica reperire e aree di parcheggio in sede di strumento attuativo;
  - d) consentire il reperimento delle aree di sosta anche in strutture multipiano o sotterranee;
  - e) coordinare la localizzazione delle aree di sosta con il Piano del traffico, ove obbligatorio;
  - f) relativamente agli esercizi di vicinato assicurare che i parcheggi, reperibili anche su aree pubbliche, siano dimensionati nella misura minima di mq.1 per ogni mq. di superficie di vendita, con facoltà per i comuni di ridimensionarne la quantità nei seguenti casi:
    - 1. ubicazione del punto di vendita in zone a traffico limitato o escluso;
    - 2. prevalente carattere pedonale dell'utenza (strutture rionali);
    - 3. interesse pubblico, riqualificazione ambientale, sociale, architettonica, aree interessate dall'operatività di Programmi integrati per la rivitalizzazione della rete degli esercizi di vicinato;
  - g) relativamente alle medie strutture di vendita assicurare che:
    - 1. i parcheggi siano dimensionati nella misura minima di mq.1,5 per ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq.1 per ogni mq. di ulteriori spazi utili coperti aperti al pubblico, destinati ad altre attività complementari a quella commerciale;
    - 2. le aree a parcheggio esterne localizzate al piano terreno siano dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali

*[Handwritten signature]*

nella misura minima di un albero ogni 60 mq. d. parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale.

3. Il numero di posti auto, individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta d'azione, non sia inferiore a un posto auto ogni 20 mc. di superficie minima di parcheggio, con facoltà per i Comuni che dispongano di elementi circostanziati sui flussi di utenza riferiti a particolari aree, di ridurre le dotazioni minime dei parcheggi, tenendo conto dei dati oggettivi di analisi, per le seguenti quote:

  - la quota parte della domanda di sosta eliminabile tramite l'adozione di adeguate misure di mobilità collettiva;
  - la quota parte della domanda di sosta eliminabile riferito a motorizzazione individuale, in funzione di specifici colettivi urbanistico-ambientali riguardanti parti della città;
  - la quota parte delle domande di sosta che in quanto originata da usi che coprono fasce orarie diverse, può essere soddisfatta dai medesimi parcheggi;

b) relativamente alle grandi strutture di verità assicurare che

1. I parcheggi siano dimensionati nella misura minima di mq. 2,6 per ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq. 1,6 per ogni mq. di ulteriori spazi utili coperti comunque aperti al pubblico per altre attività connesse;
  2. le aree a parcheggio esterne localizzate al piano terreno siano dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 50 mq. di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale;
  3. I numero di posti auto individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione, non sia inferiore a un posto auto ogni 20 mq. di superficie minima di parcheggio;

i) relativamente alle zone definite centro storico, o eventualmente in aree limitrofe, assicurare che siano reperiti parcheggi nella misura di 1 mq./mq. di superficie di vendita, in relazione al complesso delle strutture commerciali esistenti e previste con obbligo, in caso d' impossibilità di raggiungere tali quantità per indisponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa, di precisare come siano altrettanti soddisfatti i fabbisogni delle aree di sosta.

## Articolo 16

### (Criteri per i centri storici)

1. In sede d'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi, ai cui articol<sup>o</sup> 7 della presente legge, i Comuni possono prevedere specifiche normative atte a regolamentare la localizzazione degl. esercizi commerciali nell'ambito dei centri storici, come definiti dall'articolo 8, lettera b) punto 3, a fine di riqualificare e salvaguardare il tessuto urbano di antica origine, eliminando fenomeni di degrado e di abbandono, nonché i limiti per le zone sottoposte ad obbligo di strumento attuativo.
2. I Comuni possono accettare appositi programmi di intervento.
3. I programmi di cui a comma 2 possono interessare tutta o parte dell'area del centro storico, nonché edifici di interesse storico archeologico o ambientale, e devono prevedere a razionalizzazione dei sistemi di fruizione dell'area interessata mediante:
  - a) interventi infrastrutturali necessari a garantire l'accessibilità prioritariamente attraverso il mezzo pubblico realizzando adeguati parcheggi al di fuori del centro stesso e provvedendo allo sviluppo dei servizi di trasporto collettivo;
  - b) localizzazione e regolamentazione delle aree pedonali o parzialmente pedonalizzate e favorirne l'utilizzazione;
  - c) effettuazione di studi conoscitivi per valutare la possibilità di inserimento di nuove funzioni extra-residenziali; gli studi devono prioritariamente e gerarchicamente individuare e disciplinare quelle porzioni di centro antico che sono da considerare dei capisaldi e quindi da considerarsi immutabili;
  - d) cessione di specifici standards per quei centri storici ritenuti anche colli di attrazione turistica;
  - e) individuazione delle tipologie di attività e delle strutture commerciali qualitativamente rapportabili ai caratteri storici, architettonici ed urbanistici del centro storico, nell'ambito delle tipologie previste come compatibili dal piano di cui a l'articolo 8;
  - f) imposizione del divieto di vendita di prodotti oggettivamente incompatibili rispetto alle peculiarità dell'area;
4. Nelle aree oggetto di programma, i comuni fino a non oltre la data del 30.04.2001, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 23, sulla base di specifiche valutazioni circa l'impatto del nuovo esercizio sulla rete degli esercizi esistenti, nonché in

considerazione della previsione di interventi di qualificazione e razionalizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori e/o della domanda turistica.

5. Nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai 10000 abitanti, anche in deroga agli indici di servizio previsti dal piano, al sensi dell'articolo 8, comma 2 lettera c) per ciascun ambito territoriale, può essere autorizzata, al fine di rivitalizzare i sistemi distributivi, la realizzazione di centri commerciali, utilizzando immobili esistenti eventualmente soggetti a recupero edilizio, purché a superficie di vendita non sia superiore a mc.4000 e a condizione che almeno il 50% del numero di esercizi abbiano superficie inferiore ai limiti previsti per i negozi di vicinato.

Gianni Cicali

J

6

16/03/2013

**Articolo 17**  
**(Criteri per i centri di minor consistenza)**

1. Costituiscono criteri di tutela e valorizzazione dei risorse territoriali relative ai centri ed alle aree, come definiti all'articolo 8, comma 2, lettera b) punti 4 e 5:
  - a) il riequilibrio funzionale, nonché la valorizzazione dei centri minori in via di spopolamento attraverso la localizzazione di attrezzature commerciali idonee a superare la monofunzionalità residenziale;
  - b) la riclassificazione ambientale, funzionale e morfologica degli insediamenti prevalentemente residenziali, specialmente quelli di recente formazione radicate non definiti, prevedendo:
    1. il rafforzamento della struttura urbana, mediante una organica dotazione di esercizi e di attrezzature commerciali anche collazionali;
    2. la previsione di interventi per migliorare l'accessibilità prioritariamente attraverso i mezzi pubblici, per realizzare aree per la sosta di relazione differenziate per le diverse tipologie di esercizi di vendita e zone personalizzate;
    3. l'individuazione di norme per il ricordo delle aree in cui sono collocate le attività e le funzioni marginali con la verifica di compatibilità di tali funzioni rispetto ai tessuti insediativi;
    4. l'individuazione delle aree industriali dismesse o collocate in maniera impropria nei tessuti residenziali ai fini del loro recupero.
  - c) il consolidamento ed il rafforzamento dei processi di valorizzazione del territorio rurale, mediante la realizzazione di servizi e attrezzature per il sostegno e la commercializzazione della produzione tipica locale.

il giorno 10 aprile 2000

6

## Articolo 18

### (Strumenti urbanistici comunali ed intervento sostitutivo regionale)

1. I comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e i regolamenti di polizia locale entro 180 giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della presente legge. L'adeguamento è effettuato nel rispetto dei principi e delle norme contenute nella presente legge, individuando:
  - a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali con particolare riferimento agli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
  - b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali a fine della tutela dell'arredo urbano e dei beni artistici, culturali e ambientali;
  - c) i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
  - d) i vincoli di natura urbanistica con particolare riguardo alla disponibilità di spazi pubblici e alle quantità minime di spazi per parcheggio;
  - e) la correlazione tra l'autorizzazione amministrativa alla vendita e la concessione edilizia.
2. In caso di inadempienza comunale entro i termini previsti, la Regione, previa diffida della Giunta regionale e provvedere entro l'ulteriore termine di 60 giorni, provvede in via sostitutiva.
3. Le disposizioni e le norme regionali restano in vigore fino all'emanazione di quelle comunali.
4. Compete alla regione la verifica della conformità dell'azione programmatica e amministrativa comunale agli indirizzi della programmazione regionale.

20 GENNAIO 1992  
S. G. C. - S. G. C. - S. G. C.

6


## Capo V.

(Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa)

### Sezione I Disposizioni Generali

#### Articolo 19 (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono:
  - a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, d'importazione o di esportazione;
  - b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
  - c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area coperta o scoperta destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi scaffalature e simili o destinata a stanzini di prova, nonché quella coperta o scoperta, accessibile al pubblico utilizzata per l'esposizione delle merci. Non costituisce superficie di vendita l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, scale di accesso, corridoi e simili;
  - d) per superficie di vendita di un centro commerciale, quella costituita dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, con esclusione delle altre eventuali attività integrative;
  - e) per apertura di un centro commerciale, non solo l'attivazione di un complesso di esercizi concepito e realizzato sulla base di apposito progetto edilizio e commerciale, ma anche l'attivazione di un complesso commerciale funzionalmente unitario, realizzato mediante più operazioni formalmente distinte, di apertura, trasferimento e/o ampliamento e/o concentrazione di attività commerciali preesistenti;



10/07/2014

6

- f) per aree commerciali integrate, le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità per l'insediamento di grandi strutture di vendita, che possono comprendere la localizzazione di grandi e medie strutture di vendita, integrate funzionalmente sulla base delle disposizioni di specifico strumento urbanistico attuativo;
- g) per concentrazione, l'acertura di una nuova media o grande struttura di vendita attraverso la riunione di preesistenti esercizi commerciali di vendita;
- h) per accorpamento, l'ampliamento di un esercizio avente una superficie di vendita risultante dalla sommatoria delle superfici di vendita di esercizi già autorizzati, che cessano la propria attività all'atto dell'accorpamento stesso. L'accorpamento può riguardare esercizi anche di settore merceologico diverso. Attraverso l'accorpamento possono essere realizzate unicamente strutture di vendita quali definite nella presente legge;
- i) per ampliamento strutturale si intende l'aumento di superficie di vendita degli esercizi o del centro commerciale. L'ampliamento strutturale di un centro commerciale può essere limitato anche all'ampliamento di superficie di uno scio degli esercizi di vendita in esso presenti;
- j) per ampliamento merceologico l'inserimento nella gamma dei prodotti già venduti appartenenti ad uno solo dei settori alimentari o non alimentari di prodotti rientranti nel settore non presente nell'attività;
- k) per trasferimento di un esercizio o di un centro commerciale, lo spostamento della localizzazione della struttura in un'altra zona dello stesso Comune o in altro Comune appartenente al medesimo ambito territoriale come individuato ai sensi dell'articolo 8;
- l) per cessazione dell'attività, la chiusura definitiva dell'esercizio di vendita, anche nei casi di cui alla lettera h) con restituzione al Comune del titolo autorizzatorio posseduto o con obbligo di comunicazione per gli esercizi di cui all'articolo 4, c. 1, lett. d) del decreto legislativo;
- m) per domande concorrenti, quelle per le quali la documentazione prevista è completa o è stata completata nello stesso giorno;
- n) per reimpiego del personale, il reimpiego degli occupati, negli esercizi preesistenti, a tempo indeterminato e da almeno un anno, alla data di presentazione della domanda di cui agli articoli 26, 30 e 64;
- o) per servizi commerciali polifunzionali, esercizi per la vendita di prodotti alimentari e non in cui vengono svolte altre forme di

distribuzione e vengono offerti altri tipi di servizi complementari e/o non complementari

R. GÖTTSCHE LOWE

je

6

for G. 23

## Articolo 20 (Tipologie degli esercizi di vendita)

- I - Gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sono definiti secondo le seguenti tipologie:

### A- Piccole strutture di vendita:

- esercizi di vicinato, per la vendita di prodotti alimentari e non, c entrambi su area privata, con superficie di vendita non superiore a mq. 150 nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a mq. 250 nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- *servizi commerciali polifunzionali*, per la vendita di prodotti alimentari e non, unitamente ad altre forme di distribuzione, ivi compresi servizi complementari, su area privata, con superficie complessiva non superiore a mq. 250 nei Comuni, frazioni e/o zone con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari.

### B- Medie strutture di vendita:

- strutture dotate, ai sensi de l'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo, di superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq. 1.500 nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a mq. 250 e fino a mq. 2.500 nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

### C- Grandi strutture di vendita:

- strutture dotate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del decreto legislativo, di superficie di vendita superiore a mq. 1.500 nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a mq. 2.500 nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

### D – Centri commerciali:

- strutture fisico-funzionali concesse e organizzate unitariamente, ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituite prevalentemente da un insieme di singoli esercizi commerciali al dettaglio. I centri commerciali sono dotati di spazi e servizi comuni funzionali ai centri stessi, che possono essere organizzati in superfici

coperte o a cielo libero. Il centro commerciale si configura come un insieme unitario rispetto al sistema del traffico, ai parcheggi, ai servizi di uso collettivo di vario genere e dimensione, pubblici o privati, presentandosi all'utente come quadro d'insieme dell'offerta commerciale e dei servizi connessi.

- 2 - La classificazione delle medie e grandi strutture di vendita e dei centri commerciali è definita con il piano di cui all'articolo 8

## Articolo 21

### (Proroga della validità e revoca delle autorizzazioni)

1. È consentita una sola proroga fino ad un massimo di un anno dei termini di cui agli articoli 26 commi 7 e 8 e 30, commi 5 e 6, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato.
2. La richiesta di proroga per le medie strutture deve essere presentata al Comune nel termine perentorio di 60 giorni precedenti la scadenza della autorizzazione salvo il caso in cui il motivo di ritardo intervenga successivamente a tale termine e comunque entro il periodo di validità dell'autorizzazione stessa.
3. La richiesta di proroga per le grandi strutture di vendita deve essere presentata al Comune nel termine perentorio di 90 giorni precedenti la scadenza dell'autorizzazione salvo il caso in cui il motivo del ritardo intervenga successivamente a tale termine e comunque entro il periodo di validità dell'autorizzazione stessa. Il Comune concede la proroga dopo aver acquisito il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di commercio.
4. Qualora nei termini stabiliti dai commi precedenti la superficie di vendita sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata il Comune, previa acquisizione del parere della struttura regionale competente in materia di commercio ove si tratti di grandi strutture dichiara la decadenza dell'autorizzazione per la parte non realizzata a condizione che siano comunque rispettate le norme relative all'entità della superficie di vendita nei riguardi della tipologia di struttura autorizzata. Nel caso in cui la riduzione di superficie attivata comporta la realizzazione di una struttura diversamente classificata l'autorizzazione è revocata.
5. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività commerciali sono revocate qualora la struttura commerciale attivata sia difforme da quella autorizzata.

Il 15/01/2011 - 11:11:23

Articolo 22  
(Indirizzi di carattere generale)

1. Nelle zone residenziali esistenti è fatto divieto di destinare sotterranei quelli seminterrati degli edifici ad attività di vendita.
2. È altresì fatto divieto di alienare le superfici sottostanti gli edifici e destinate a parcheggio residenziale, per realizzare parcheggi a servizio di strutture commerciali.
3. Gli interventi di trasformazione del territorio per la creazione di grandi strutture di vendita possono essere effettuati solamente attraverso l'approvazione di un programma integrato di intervento o di strumento attuativo.

27/07/2012









**Sezione II**  
**Piccole strutture di vendita**

**Articolo 23**  
**Esercizi di vicinato**

- 1 - L'apertura, il trasferimento di sede, e l'ampliamento della superficie di vendita degli esercizi di vicinato entro i limiti fissati nell'articolo 20 comma 1, lettera A, sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio, e possono essere effettuati dal trentesimo giorno e non oltre il centottantesimo giorno dal ricevimento della comunicazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni assunte dai comuni ai sensi dell'articolo 15 comma 1, lettera f).
- 2 - Nella comunicazione di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui a l'articolo 5 del decreto legislativo;
  - b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, igienico-sanitaria ed edilizia, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
  - c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
  - d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione da parte della Regione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo;
  - e) l'indirizzo a cui si desidera ricevere comunicazioni.
- 3 Gli esercizi di vicinato possono ampliare la superficie di vendita, nei limiti previsti nell'articolo 20, comma 1, lettera A e nel rispetto delle norme in materia edilizia, urbanistica, igienica, sanitaria e sulla sicurezza, previa comunicazione all'amministrazione comunale competente, da effettuarsi con le modalità di cui al presente articolo.
- 4 Fermi restando i requisiti igienico sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.

IL PREMESSO *[firma]* 03/01/2001 1000142

## Articolo. 24

### (Servizi commerciali polifunzionali)

- 1 La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce modalità e criteri per la realizzazione degli esercizi commerciali polifunzionali, come definiti all'articolo 20, comma 1, lettera A, nei comuni, frazioni e zone con popolazione inferiore ai 2 000 abitanti, nonché nelle aree montane ed insulari.
- 2 I comuni, con provvedimento motivato in ordine alla carenza della distribuzione commerciale locale, per l'intero territorio o per parti di esso, possono rilasciare autorizzazioni all'apertura di esercizi polifunzionali, in deroga alle disposizioni e ai criteri generali della programmazione regionale, secondo le modalità e i criteri di cui alla deliberazione di Giunta prevista dal comma 1, e nel rispetto degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e dei regolamenti di polizia locale.
- 3 I comuni stipulano apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche interessate nel caso in cui nell'esercizio polifunzionale sia previsto lo svolgimento di servizi di carattere pubblico.
- 4 Gli esercizi polifunzionali, mediante apposita convenzione stipulata con il comune, devono garantire orari settimanali e periodi di apertura concordati. Per la durata del rapporto convenzionale è vietato trasferire la sede dell'attività in altre zone.
- 5 Nella richiesta di autorizzazione, a cui deve essere allegata una pianimetria in scala adeguata dell'esercizio commerciale con evidenziate le superfici di vendita, differenziate per tipo di attività commerciale e di servizio, il soggetto interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
  - b) i settori merceologici ed i servizi ad esso annessi, l'ubicazione e la superficie commerciale dell'esercizio;
  - c) di essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio di attività diverse dalla vendita al dettaglio;
  - d) l'indirizzo a cui si desidera ricevere comunicazioni.

S  
16.03.2001  
V. Vassalli

f  
6  
34

Sez. III  
Medie strutture di vendita


**Articolo 25**  
**(Indirizzi regionali)**

1. Comune, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio individua i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 26, in conformità delle previsioni del piano d. cu. all'articolo 8 e sulla base dei seguenti principi:
- a) modernizzazione del sistema produttivo, al fine de' miglioramento della qualità del servizio;
  - b) garanzia della libera concorrenza;
  - c) equilibrio delle diverse forme distributive;
  - d) tutela dell'ambiente, valorizzazione dei quartieri urbani degradati e salvaguardia della viabilità dei centri urbani;

3. 09/07/73 M. L. D. 







## Articolo 26

### Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie delle medie strutture di vendita, come definite dall'articolo 20, comma 1, lettere B e D, sono soggetti, previa presentazione della domanda da parte dell'interessato, all'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale, rilasciata dal comune competente per territorio, in conformità dei criteri di cui all'articolo 25.
2. Nella domanda di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
  - b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio, in caso di centro commerciale deve essere indicata a superficie di ciascuno degli esercizi previsti ed il relativo settore merceologico, nonché la superficie delle singole attività integrative se previste;
  - c) la presenza o titoli di priorità per il rilascio dell'autorizzazione, e, ove ricorrano, le motivazioni per le quali il rilascio dell'autorizzazione stessa è dovuto, in conformità alle previsioni del piano di cui all'articolo 8.
  - d) l'indirizzo a cui si desidera ricevere comunicazioni.
3. Alla domanda devono essere allegati:
  - a) Una pianimetria in scala 1/100 dell'esercizio commerciale, con evidenziate le superfici di vendita;
  - b) Una pianimetria in scala 1/500 dell'area dei parcheggi;
  - c) Nel caso di un esercizio con superficie di vendita superiore a 600 mq., deve essere allegata una pianimetria in scala 1: 2000 dell'area con evidenziate le principali direttive di comunicazione viaria, i trasporti pubblici, e una relazione relativa all'impatto dell'esercizio sulla viabilità della zona.
4. Il comune può richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione istruttoria indispensabile per la valutazione dell'iniziativa commerciale proposta.
5. I comuni sono tenuti al fine del rilascio della autorizzazione di cui al comma 1, a verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge e del piano di cui all'articolo 8.

6. I comuni, entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della domanda comunicano al richiedente il rilascio o il motivato diniego dell'autorizzazione. Il mancato invio della comunicazione entro i 90 giorni comporta l'accoglimento della domanda, salvo motivata sospensione del termine da parte del comune.
7. L'apertura di una media struttura di vendita, in caso di rilascio contestuale della concessione edilizia e della autorizzazione alla vendita deve avvenire entro 36 mesi dalla data dell'autorizzazione, decorsi i quali l'autorizzazione decade.
8. L'apertura di una media struttura di vendita, in tutti gli altri casi, deve avvenire entro 18 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, decorsi i quali l'autorizzazione decade.
9. Il trasferimento dell'esercizio comporta la restituzione al comune interessato dell'autorizzazione ceduta contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione da parte del comune competente

A. BENTIVOLIO - 16/07/2002

J

le

pa 6 37

**SEZIONE IV**  
**(grandi strutture di vendita)**

**Articolo 27**  
**(Indirizzi regionali)**

1. Il piano di cui all'articolo 8 determina gli incirizzi e i criteri regionali ai quali devono attenersi i comuni nell'espletamento delle funzioni amministrative inerenti le grandi strutture di vendita.
2. Nei casi di cessazione dell'attività commerciale effettuata in edifici soggetti a sanatoria edilizia, non può essere rilasciata nuova autorizzazione da gestirsi nei medesimi locali salvo l'approvazione da parte del comune di apposita variante urbanistica

W. PRESTAZIONE COMMERCIALE  
CONTRATTUALE

JL

G

## Articolo 28 (Conferenza di servizi )

2. Le decisioni adottate in sede di conferenza di servizi devono conformarsi ai criteri di programmazione urbanistica-commerciale regionale e comunale e alle disposizioni del piano di cui all'articolo 8.
3. Alla conferenza di servizi di cui al comma 1 partecipano un rappresentante del comune competente al rilascio dell'autorizzazione, un rappresentante della Provincia ed un rappresentante della Regione.
4. Alle riunioni della conferenza partecipano, altresì, a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contigui, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino di utenza interessato dall'insediamento. Qualora il bacino di utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, ad essa viene richiesto il parere non vincolante, da riasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta.
5. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione salvo motivata sospensione del termine da parte della conferenza medesima.
6. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole espresso nell'ambito della conferenza dal rappresentante della regione.
7. In caso di mancata indizione da parte del comune della conferenza entro sessanta giorni dal completamento dell'istruttoria, la Regione può intervenire in via sostitutiva convocando la conferenza medesima.
8. Salvo il caso di sospensione dei termini di cui al comma 5, la domanda si intende accolta ove non venga comunicato il provvedimento di diniego allo scadere di 120 giorni dall'indizione della conferenza.

J. *[Signature]* *[Signature]* *b*  
*[Signature]* *[Signature]* *p* *le* 39

## Articolo 29

### (Procedure per lo svolgimento della conferenza dei servizi)

1. La conferenza di servizi è convocata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi a tutti i soggetti di cui all'articolo 29 interessati al procedimento ed al richiedente a meno 8 giorni prima della data di convocazione. Alla lettera di convocazione dei componenti la conferenza è allegata la documentazione necessaria a fine della preventiva valutazione, ivi compreso il parere delle regioni confinanti, se trasmesso nei termini previsti.
2. Il responsabile del procedimento, nell'ambito della competente struttura comunale, provvede all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione da parte della conferenza dell'iniziativa proposta.  
Qualora il responsabile del procedimento accerti la carenza di documentazione ne richiede l'integrazione, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, fissando il termine per l'adempimento. In caso di mancata integrazione della documentazione istruttoria il responsabile del procedimento ne dà formale comunicazione alla regione e alla provincia.
3. La conferenza deve essere indetta entro 60 giorni dal completamento degli atti istruttori accertato dal responsabile del procedimento di cui al comma 2.
4. I lavori della conferenza sono verbalizzati a cura di un dipendente del comune che funge da segretario della conferenza stessa.
5. Il verbale, scritto dai componenti della conferenza e dal segretario, deve contenere:
  - a) l'indicazione dei componenti presenti e dei partecipanti a titolo consultivo;
  - b) l'oggetto della conferenza;
  - c) le determinazioni assunte adeguatamente motivate;
6. Al verbale di cui al comma 5 sono allegati gli atti di legittimazione alla partecipazione alla conferenza, che ne costituiscono parte integrante.
7. Nel caso in cui la conferenza non possa aver luogo per l'assenza motivata di uno o più componenti, questa deve essere ricongiunta non oltre 10 giorni.

ZL - 1.0000000000000001  
1.0000000000000001

C E  
P L

## Articolo 30

### (Procedure per il rilascio dell'autorizzazione )

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, anche tramite concentrazione e accorpamento, delle grandi strutture di vendita, come definite dall'articolo 20, comma 1, lettere C e D, sono soggetti alla autorizzazione all'esercizio dell'attività, rilasciata dal comune competente per territorio nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 26, su domanda del interessato da trasmettere anche alla regione e alla provincia.
2. Nella domanda di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
  - b) il settore e i suoi merceologici, ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio. In caso di centro commerciale deve essere indicata la superficie di ciascuno degli esercizi previsti ed il relativo settore merceologico, nonché la superficie delle singole attività integrative se previste;
  - c) la presenza o titoli di priorità per il rilascio dell'autorizzazione, e, ove ricorrano, le motivazioni per le quali il rilascio dell'autorizzazione stessa è dovuto, in conformità alle previsioni del piano di cui all'articolo 8.
  - d) l'indirizzo a cui desidera ricevere le comunicazioni.
3. Alla domanda di cui al comma 1 devono essere allegati:
  - a) una planimetria in scala 1/200 dell'esercizio commerciale, con evidenziate le superfici di vendita e non;
  - b) una planimetria in scala 1/500 dell'area della struttura con individuata l'area dei parcheggi per la sosta di relazione, per la movimentazione delle merci e per la viabilità interne ed il verde;
  - c) una planimetria in scala 1:2000 dell'area con evidenziate le principali direttive di comunicazione viaria, i trasporti pubblici, e una relazione relativa all'impatto dell'esercizio sulla viabilità della zona.
  - d) una relazione tecnica-commerciale contenente i dati che consentano una completa valutazione della struttura commerciale ed in particolare permettano la verifica del rispetto della disciplina di insediamento delle attività.

6

commerciali d' cui alla presente legge, nonché il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi;

4. Il comune può richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione istruttoria indispensabile per la valutazione dell'iniziativa commerciale proposta.
5. L'apertura di una grande struttura di vendita, in caso di rilascio contestuale della concessione edilizia e della autorizzazione alla vendita deve avvenire entro 36 mesi dalla data dell'autorizzazione, decorsi i quali l'autorizzazione decade.
6. L'apertura di una grande struttura di vendita, in tutti gli altri casi, deve avvenire entro 18 mesi dal rilascio dell'autorizzazione decorsi i quali l'autorizzazione decade.

10/10/1992  
F. S. M.

J.

6

for 6 42

## Capo VI

### Formazione professionale

#### *Articolo 31*

##### (Formazione degli operatori commerciali )

1. La Regione promuove la formazione professionale sia degli operatori che accedono all'attività commerciale sia degli operatori che già la esercitano, allo scopo di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo.
2. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente per il commercio di concerto con l'Assessore per la formazione professionale:
  - a) approva i programmi dei corsi di qualificazione professionale da rinnovarsi triennalmente, previsti dall'articolo 5, comma 5 lettera a) del decreto legislativo;
  - b) approva i programmi dei corsi di aggiornamento e riqualificazione da rinnovarsi triennalmente, previsti dall'articolo 5, comma 9 del decreto legislativo;
  - c) stabilisce le condizioni e le modalità per l'istituzione e/o il riconoscimento dei corsi di cui alle lettere a) e b);
  - d) stabilisce la durata dei singoli corsi, le modalità di svolgimento e di frequenza, le modalità per lo svolgimento ed il superamento dell'esame finale e per il rilascio del relativo attestato.

IL REGIONE DELLA SICILIA

16-4

Art.32  
(Attività di formazione)

1. La Giunta regionale istituisce e riconosce corsi di qualificazione professionale per l'accesso all'esercizio del commercio relativi al settore merceologico alimentare, di cui all'articolo 34, comma 2 lettera a), aventi per oggetto materie tecnico-economiche attinenti all'attività di vendita, alla salute, alla sicurezza ed all'informazione dei consumatori nonché alla conservazione, trasformazione e manipolazione degli alimenti freschi e conservati.
2. La realizzazione delle attività di cui al comma 1 può essere affidata, mediante convenzione, a soggetti idonei ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia di formazione professionale e, in via prioritaria, alle C.C.I.A.A., alle organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale e ad enti dalle stesse costituite.
3. Al termine del corso di formazione ed al fine di conseguire l'attestato professionale per esercitare l'attività di vendita, il soggetto interessato sostiene un esame orale con l'osservanza delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale approvata ai sensi dell'articolo 31, comma 2.
4. Le attività di formazione non comportano oneri a carico della Regione.

A. Mazzoni - 10/11/1974





37  
38

✓ 64

**Articolo 33**  
**(Attività di aggiornamento)**

1. La Giunta regionale istituisce e riconosce attività volte all'aggiornamento e alla formazione continua degli operatori del settore commerciale.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, da realizzarsi con le modalità specificate all'articolo 32, commi 2 e 4, sono particolarmente considerate le aree dell'organizzazione e gestione aziendale, della qualità, del marketing, della sicurezza, della compatibilità ambientale, della tutela e dell'informazione dei consumatori.
3. Possono anche essere previste forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi, di cui al comma 1, dei titolari, dei collaboratori e dei soci delle società di persone delle piccole e medie imprese del settore commerciale.
4. Per le finalità del presente articolo possono essere utilizzate anche risorse finanziarie nazionali e comunitarie.

2000/01/01

J

En

✓ 6 45

## Capo VII

### Assistenza tecnica

#### *Articolo 34*

*(Centri di assistenza tecnica)*

1. La Giunta regionale, a sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo, autorizza l'attività di appositi centri, a livello provinciale, di assistenza tecnica alle imprese, allo scopo di favorire le iniziative finalizzate alla promozione dell'innovazione e i processi di ammodernamento della rete distributiva, nonché a garantire alle imprese il più agevole rapporto con la Pubblica Amministrazione.
2. I centri di assistenza tecnica di cui al comma 1 possono essere costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative almeno a livello provinciale e da altri soggetti interessati. Sono considerate maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni presenti re attivamente al settore commercio, nell'ambito dei consigli provinciali delle C.C.I.A.A.
3. I centri svolgono la loro attività in favore di tutte le imprese dell'area di propria operatività a prescindere dall'appartenenza o meno delle imprese medesime alle associazioni di categoria costituenti i centro.
4. I centri svolgono le seguenti attività:
  - a) assistenza e consulenza alle imprese relativamente alle procedure amministrative per l'accesso all'attività e per lo svolgimento della stessa;
  - b) formazione ed aggiornamento professionale, anche in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;
  - c) consulenza e assistenza alle imprese in materia di:
    - 1) gestione economica e finanziaria di impresa;
    - 2) accesso ai finanziamenti anche comunitari;
    - 3) sicurezza e tutela dei consumatori;
    - 4) tutela ambientale;
    - 5) igiene e sicurezza sul lavoro;
    - 6) prevenzione del fenomeno dell'usura;
    - 7) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
    - 8) altre attività eventualmente previste dallo statuto;

- 9) attività amministrativa, così come previsto dall'articolo 23 comma 3 del decreto<sup>legge</sup> al fine di facilitare i rapporti tra Amministrazioni pubbliche ed imprese utenti.

卷之三

2

1

6

**Articolo 35**  
**(Procedimento di autorizzazione)**

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, bandisce sezioni dei soggetti che aspirano ad essere inseriti nell'albo regionale dei Centri specializzati nell'attività di assistenza tecnica a le imprese della distribuzione: detto albo viene istituito con apposito atto iberativo.
2. La Giunta regionale autorizza, con validità triennale, i centri di cui all'articolo 34, sulla base di:
  - a) apposita domanda presentata dai soggetti interessati iscritti all'albo regionale, attestante:
    1. che la sede legale del centro è localizzata nel territorio regionale;
    2. \_\_\_\_\_ il rispetto delle condizioni di cui a l'articolo 34;
    3. l'ambito provinciale di intervento;
    4. il numero degli sportelli operativi nell'ambito provinciale e la loro ubicazione;
    5. la titolarità di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione;
    6. lo svolgimento di attività di assistenza tecnica da almeno tre anni in forma continuativa;
    7. l'instaurazione di almeno 50 rapporti di assistenza tecnica con le aziende.
  - b) dettagliato programma triennale articolato in piani annuali, relativo alle attività che si intendono svolgere.
3. Con la stessa deliberazione di cui al comma 1 vengono stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'attivazione del centro e per l'effettuazione degli accertamenti sul mantenimento dei requisiti e sulla attività svolta.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere rinnovata, previa presentazione di apposita domanda e del relativo programma triennale.
5. La Regione può finanziare l'avvio dei centri autorizzati con i fondi di cui alla Legge 07.08.97, n 266 o con appositi stanziamenti a carico del bilancio regionale, sulla base dei programmi di attività di cui al comma 2, lettera b).

11/09/2010 10:30:00  
F. A. M.

**Capo VIII**  
**( Offerta di vendita)**

**Articolo 36**  
**(Disposizioni generali)**

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, quelle di fine stagione e quelle promozionali, nelle quali sono offerte da dettagliante condizioni favorevoli d'acquisto dei prodotti.
2. In tutte le forme di vendita straordinarie sono vietati i riferimenti a procedure fallimentari e simili e le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo originario dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ripassato.
3. Le inserzioni pubblicitarie devono sempre contenere l'indicazione della durata della vendita e le relative condizioni.

17/10/1981

J

6

11 49

Articolo 37  
(Vendite di liquidazione)

- esime*
1. Le vendite di liquidazione, effettuate per esitare in tempi brevi tutte le merci poste in vendita, possono essere svolte in ogni periodo dell'anno per una durata non superiore alle sei settimane, in seguito ai:
    - a) cessazione di attività commerciale;
    - b) cessione dell'azienda o suo trasferimento in altri locali;
    - c) trasformazione, manutenzione e/o rinnovo delle attrezzature che comportino la sospensione dell'attività per un periodo minimo di sei giorni continuativi.
  2. È vietato effettuare vendite di liquidazione nel mese di dicembre e nei trenta giorni che precedono l'inizio delle vendite di fine stagione, per le motivazioni cui al comma 1 lettera c).
  3. Non meno di 15 giorni prima della data di inizio della vendita di liquidazione, l'esercizio deve darne comunicazione al Comune, precisando:
    - a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita, le date di inizio e cessazione di essa e le motivazioni;
    - b) per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa;
    - c) per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;
    - d) per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;
    - d) per la trasformazione, manutenzione e/o il rinnovo delle attrezzature: di aver effettuato denuncia di inizio dei lavori o ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di procedere al rinnovo di almeno il 50 per cento degli arredi.
  4. Nel periodo di effettuazione delle vendite straordinarie è possibile porre in vendita solo merci già presenti nell'esercizio commerciale o nei relativi magazzini, con divieto di introdurre merci sia di altra provenienza che in conto vendita.
  5. Al termine della vendita di liquidazione per la trasformazione, manutenzione e/o rinnovo dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi.

Articoli 38  
(Vendite di fine stagione)

1. Le vendite di fine stagione, anche denominate vendite a saldo sono limitate ai generi di abbigliamento, delle calzature, degli accessori di moda ed a tutti i prodotti a carattere stagionale suscettibili di deprezzamento se non esitati durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, e possono essere effettuate nel periodo compreso tra il 7 gennaio e il sette marzo e tra la prima domenica di luglio e la prima domenica di settembre.
2. Durante lo svolgimento di una vendita di fine stagione è consentita esclusivamente la vendita delle merci in giacenza, presso l'esercizio ed i relativi magazzini.
3. La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al comune contenente:
  - a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata, a data di inizio e quella di cessazione;
  - b) le percentuali degli sconti o ricassi praticati sui prezzi normali di vendita;
  - c) i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.

4. ROMA 20 GENNAIO

J

E

h b

**Articolo 39**  
**(Vendite promozionali)**

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici: devono essere comunicate al Comune in cui ha sede l'esercizio non meno di 15 giorni prima della data di inizio della vendita promozionale e possono essere svolte in ogni periodo dell'anno per una durata non superiore alle due settimane.
2. È vietato effettuare vendite promozionali nei periodi coincidenti con le vendite di liquidazione e di fine stagione.

F. S. - 1976

J

6

f 4

**Articolo 40**  
**(Verifiche e controlli)**

1. Le Amministrazioni comunali stabiliscono le modalità e le procedure per l'effettuazione dei controlli sui prezzi e sulle asserzioni pubblicitarie, garantendo veridicità e correttezza nell'effettuazione delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali a tutela dei consumatori.
2. Le violazioni alle disposizioni emanate in materia di vendita di liquidazione, di fine stagione e promozionali sono punite ai sensi dell'art. 22, del decreto legislativo.

(F. Sartori) 



bu  
N G

## Capo IX (Orari di vendita)

emanano i criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita conformandoli ai seguenti principi:

- a) adeguare gli orari alle esigenze complessive degli utenti, rapportandoli agli orari dei servizi pubblici e degli uffici locali in attuazione dell'art.36, comma 3 della legge 08.06.1990, n.142;
- b) promuovere un costante processo di confronto fra le parti sociali interessate ed i soggetti pubblici al fine di avviare la sperimentazione di nuove soluzioni di servizio alla collettività;
- c) coordinare gli orari degli esercizi di vendita, articolando opportunamente la mezza giornata di chiusura infrasettimanale e le deroghe alla chiusura festiva e domenicale di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo, secondo aree omogenee del o stesso comune;
- d) ottimizzare i servizi ai consumatori attraverso:
  - 1) l'individuazione delle domeniche e dei giorni festivi nei quali è consentita la deroga prevista al punto c) per garantire per ogni area omogenea l'apertura degli esercizi in detti giorni del mese di dicembre e in almeno ulteriori otto domeniche e festività;
  - 2) l'individuazione delle zone comunali nelle quali è consentita l'attività di vendita in orario notturno degli esercizi di vendita;
  - 3) l'applicazione alle attività miste di uno stesso esercizio commerciale, ai centri polifunzionali e ai centri commerciali, di un regime di orari che tenga conto delle esigenze complessive degli utenti;
  - 4) l'adeguamento degli orari delle attività artigiane ed agricole esercenti la vendita al dettaglio a quello dei negozi.

il 10.07.2001

f b 6 51

Articolo 42

( Comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte)

1. La Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei "lavoratori" dipendenti, stabilisce i parametri per l'individuazione dei comuni, frazioni e località che possono usufruire delle deroghe previste dall'articolo 12 del decreto legislativo in quanto a prevalente economia turistica e città d'arte, tenuto conto dei seguenti criteri:
    - a) comuni o parte di essi a prevalente economia turistica o ad elevato indice di specializzazione turistica;
    - b) città d'arte o parti di comuni aventi tale connotazione;
    - c) comuni montani o zone montane di comuni, comuni insulari e singole zone di comuni caratterizzati da presenza di attrattive termali, naturalistico-ambientali, storico-culturali, enogastronomiche, religiose nelle quali il movimento turistico costituisce un elemento significativo all'apporto dell'animazione e dell'economia delle località suddette;
    - d) comuni o parti di essi interessati da un rilevante afflusso di turisti in occasione di manifestazioni permanenti o episodiche, connotate da capacità d'attrazione extra comunale
  2. I comuni, ai fini dell'applicabilità delle deroghe, sulla base dei parametri regionali di cui al comma 1, provvedono, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo, dei lavoratori dipendenti, a proporre alla Giunta regionale le aree con connotazione di località turistica o di città d'arte, periodica o episodica, tenuto conto delle specificità territoriali ed economiche del proprio territorio, nonché i periodi in cui è rilevante la presenza di flusso turistico, anche giornaliero.
  3. La Giunta regionale con propria deliberazione individua i comuni, le frazioni, le località e le zone in cui si applicano le deroghe previste dall'articolo 12 del decreto legislativo e i relativi periodi.
  4. La Giunta regionale può aggiornare i parametri di cui al comma 1 sulla base di mutamenti del contesto economico del mercato, in relazione alle caratteristiche degli ambiti territoriali regionali.

CAPO X  
Commercio su aree pubbliche

Sezione I  
Disposizioni generali

Articolo 43  
(Oggetto e finalità )

1. Nei presenti capo sono determinati i criteri generali e gli indirizzi ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi per l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Con i criteri e gli indirizzi di cui al comma 1, la Regione persegue le seguenti finalità:
  - a) l'incoraggiamento e lo sviluppo del settore, anche in relazione a servizio reso ai consumatori ed ai prezzi vantaggiosi dei prodotti;
  - b) l'integrazione ed il completamento del commercio in sede fissa nell'ambito delle zone di insediamento commerciale urbano;
  - c) la valorizzazione del ruolo del commercio su aree pubbliche quale effettiva alternativa alle forme di commercio in sede fissa nelle aree extra-urbane;
  - d) l'incremento delle forme organizzative e gestionali degli imprenditori commerciali del settore, con particolare riferimento alla cooperazione;
  - e) la promozione della qualificazione professionale degli operatori del settore;
  - f) la valorizzazione della produzione agricola ed artigianale locale.

IL MESE DI Dicembre 1974

11. 6

## Articolo 44. (Definizioni)

1. Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio effettuate su aree pubbliche, compresa quelle del demanio marittimo, o sulle aree private di cui il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
2. Per aree pubbliche si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servizi di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. Per posteggio si intende la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
4. Per posteggio fuori mercato si intende il posteggio situato su area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità utilizzata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
5. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta di merci al dettaglio, anche integrata da attività di somministrazione di alimenti e bevande, e dall'erogazione di pubblici servizi.
6. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività.
7. Per fiera straordinaria si intende la manifestazione di vendita, indetta dal Comune, che si svolge, con cadenza da determinarsi a cura del Comune medesimo, su aree pubbliche o private, delle quali il comune abbia la disponibilità, anche avvalendosi, per l'organizzazione, di soggetto con esso convenzionato, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati ad esercitare il

commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche soggetti iscritti nel registro delle imprese.

8. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi accada soltanto svolgere l'attività commerciale purchè ciò non dipenda da sua rinuncia.
9. Per presenze effettive in una fiera si intende il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera

Articolo 45  
(Requisiti per l'esercizio dell'attività)

1. Il commercio su aree pubbliche è esercitato da persone fisiche o società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 5, commi 2 e 5 del decreto legislativo ed al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 49 e 53.
2. È soggetto ad autorizzazione amministrativa anche l'attività di vendita di prodotti di propria produzione esercitata da industriali ed artigiani, salvo i casi di cui all'articolo 3, comma 2, lett. f).

Articolo 46  
(Esercizio del commercio sulle aree pubbliche)

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su posteggiati in concessione per dieci anni; la concessione può essere rinnovata;
  - b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante;
  - c) nell'ambito delle fiere.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla scomministrazione dei medesimi, se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla scomministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Il 20 GENNAIO 1981 - DOTT. G. SARTORI

fr. b. 10

## SEZIONE II

### (Programmazione del commercio su aree pubbliche)

#### Articolo 47

##### (Piano regionale per il commercio su aree pubbliche)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le rappresentanze degli Enti Locali, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, approva, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano regionale per il commercio su aree pubbliche con il quale sono definiti i criteri generali per l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento alle tipologie dei mercati, delle fiere e per l'attività, in forma itinerante, in relazione alla localizzazione per ambiti, dimensionamento e composizione mercantile.
2. I criteri perseguono i seguenti obiettivi:
  - a) ottimizzare il servizio con particolare riguardo al suddivisione ed a la tipologia dell'offerta;
  - b) realizzare un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione tenuto conto delle presenze dei consumatori ed attraverso la valorizzazione del ruolo di completamento del commercio fisso;
  - c) definire un disegno del commercio su area pubblica in correlazione con le peculiarità territoriali, secondo le tipologie di ambiti individuate dall'articolo 8;
  - d) incentivare il commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme, anche itineranti, per potenziare l'offerta commerciale specie nei comuni con minore consistenza demografica e nelle zone rurali, insulari, montane;
  - e) promuovere l'adeguamento delle aree alle norme di igiene, sanità e sicurezza, valorizzare il ruolo della produzione agricola e artigiana locale e regionale.
3. Il piano definisce, inoltre, anche sulla base delle indicazioni dell'osservatorio di cui all'articolo 5:
  - a) i criteri per:
    - 1) la determinazione delle aree e del numero dei posteggi, ivi compresi quelli riservati ai produttori agricoli, e la loro assegnazione;
    - 2) l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa;

- 3) l'istituzione di mercati destinati a merci ologie esclusive;
- b) le caratteristiche tipologiche delle fiere e le relative modalità di partecipazione ivi compresi i criteri di priorità;
- 4) Il Consiglio regionale, secondo le procedure stabilite dal comma 1 aggiorna con cadenza triennale il piano sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio di cui all'articolo 5, e delle esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della regione.

2000-2003

je

le

## Articolo.48

(Piano comunale per il commercio su aree pubbliche.)

1. I comuni, sulla base dei contenuti del piano di cui all'articolo 47 ed entro un anno dalla sua approvazione sentiti i rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese di commercio, approvano il Piano per il commercio sulle aree pubbliche.
2. Il Piano è aggiornato con cadenza triennale in conformità al piano regionale.

17/05/2012  
A. Mazzoni

J

G

H

### SEZIONE III

(Autorizzazione e concessione per l'esercizio del commercio  
sulle aree pubbliche su posteggio)

#### Articolo 49

(Rilascio dell'autorizzazione e della concessione)

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è la concessione decennale del posteggio di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, sono rilasciate dal Comune ove ha sede il posteggio medesimo. L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale e, limitatamente alla partecipazione alle feste su tutto il territorio nazionale. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.
2. Le autorizzazioni e la relativa concessione possono essere rilasciate al soggetto richiedente fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato.

2007/12/22

J

En

## Articolo 50

(Procedure per il rilascio dell'autorizzazione)

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione e per la concessione del posteggio è presentata al Comune sece del posteggio stesso, entro 30 giorni, dalla pubblicazione del Bando comunale di cui all'articolo 51;
  2. Il Comune rilascia l'autorizzazione in conformità della graduatoria formulata sulla base dei criteri del piano di cui all'articolo 47;
  3. In caso di assenza dell'titolare dell'esercizio dell'attività è consentita, su delega, a dipendenti e collaboratori familiari purché in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 5, commi 2 e 5 del decreto legislativo. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa.

100-100000

2

6

## Articolo 51

(Bando comunale e procedure per la concessione dei posteggi ed il rilascio dell'autorizzazione)

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione, i Comuni trasmettono alla Giunta regionale, al fine della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, i bandi comunali con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione, con esclusione dei posteggi fuori mercato la cui assegnazione è disciplinata dal regolamento del Comune.

2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla struttura della Giunta Regionale competente in materia di redazione del Bollettino Ufficiale entro e non oltre il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, che entro e non oltre 30 giorni dalle rispettive date provvede alla loro pubblicazione sul Bollettino medesimo.

3. Il bando comunale deve contenere:

- a) l'elenco dei posteggi da assegnare, la loro localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;
- b) l'elenco dei posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo;
- c) l'eventuale elenco dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
- d) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può essere superiore ai 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. Il Comune esaminate le domande pervenute rilascia la concessione e la contestuale autorizzazione per i posteggi, sulla base della graduatoria formulata.

Il 22/02/2007 - 10:11:20  
F. Sartori

J

6

6


**Articolo 52**  
**(Disposizioni sull'uso dei posteggi)**

1. La concessione del posteggio non può essere in alcun caso ceduta a nessun titolo, se non con il trasferimento dell'attività come disciplinato dalle norme.
2. La concessione di qualsiasi posteggio comporta il pagamento del canone di occupazione di aree pubbliche, al sens della normativa vigente.
3. I posteggi temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari, possono essere giornalmente assegnati ad altri soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato, salvo il caso in cui l'area sia occupata da impianti fissi.

4/7/2011 







## SEZIONE IV

### Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

#### Articolo 53

##### (Rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone dal Comune in cui ha sede legale la società. L'autorizzazione acita altresì, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, d'intrattenimento o di svago, previo esplicito consenso del soggetto proprietario e/o detentore dei luoghi.
2. Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni. Il titolare può delegare l'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 50 comma 3.
3. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa, trasmette, entro 30 giorni, la relativa documentazione al Comune di nuova residenza, il quale provvede all'annotazione sull'autorizzazione.
4. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sono presentate a comune di residenza.

**SEZIONE V**  
*(Disposizioni comuni)*

**Articolo 54**

**( Revoca e sospensione dell'autorizzazione)**

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
  - a) perda il possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo;
  - b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio. Il Comune può concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
  - c) decada della concessione del posteggio per mercato Utilizzo , per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno scolare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Qualora si verifichi una delle fattispecie previste al comma 1, il Comune ne dà comunicazione all'interessato, fissando un termine non superiore a trenta giorni, per le eventuali contro-deduzioni decorso inutilmente tale termine provvede all'adozione del provvedimento di revoca.
3. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo, l'autorizzazione è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a venti giorni:
  - a) in caso di violazioni eccezionalmente gravi ed in particolare, qualora l'operatore svolga la propria attività su un'area diversa da quella prevista;
  - b) in caso di recidiva, qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno , anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante obbligazione.
4. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nei caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

a. 2000  
a. 2000

a. 2000  
a. 2000

## Articolo 55

- commi 2 e 5. del decreto legislativo
2. La domanda di reintestazione, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata, pena la decadenza, entro un<sup>o</sup> anno dalla morte del titolare o entro 60 gg. dall'atto di cessazione o affidamento in gestione dell'azienda.
  3. L'autorizzazione è reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi o i rappresentanti della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo, hanno facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione.
  4. La reintestazione è effettuata dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per le autorizzazioni abilitanti all'esercizio dell'attività in forma itinerante, provvede il Comune di residenza del subentrante.

11/09/2012

je

la

lu la

## SEZIONE VI

### Norme transitorie e finali

#### Articolo 56

##### (Adempimenti dei Comuni)

1. In fase di prima attuazione e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni procedono al censimento ed alla verifica delle aree destinate al commercio con particolare riferimento ai posteggi nei mercati ed ai d. fuori di essi, alle fiere di qualsiasi tipologia, evidenziando se la sede di svolgimento è da ritenersi impropria, perché in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, nonché con le norme igieniche e del Codice della Strada.
2. Sulla base del censimento e delle risultanze della verifica di cui al comma 1, i Comuni procedono, entro i successivi 90 giorni, a formalizzare e a regolamentare, o definitivamente sopprimere, i mercati che pur sviluppandosi sul territorio comunale, non risultano conformi alle vigenti disposizioni.

1 aprile 1971  
F. C. - G. M.

J

b

24/6/71

## **Articolo 57 (istituzione di nuovi mercati)**

1. Fino a l'approvazione del piano ci cui a l'articolo 47, il Comune può istituire nuovi mercati, in conformità ai seguenti criteri:
    - a) garanzia del rispetto delle norme urbanistiche, igienico-sanitarie e del codice della strada;
    - b) possibilità di individuare tipologie merceologiche comprendenti parte dei prodotti di un settore merceologico e di destinare alla vendita di esse tutta o una parte dei posteggi;
    - c) fissazione di un numero minimo di dieci posteggi e di una superficie minima utile per ogni posteggio non inferiore ai metri quadri venti con eccezione di quelli destinati ai coltivatori diretti, la cui superficie è determinata dal Comune;
    - d) istituzione di posteggi al di fuori de le sedi di mercato unicamente per la vendita di prodotti tipici locali ed in forma stagionale.
  2. È stata l'istituzione di posteggi a rotazione

## Articolo 58

(Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio)

1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 47, il Comune adempie alle disposizioni di cui all'articolo 51, in riferimento ai posteggi disponibili sul territorio a seguito di istituzione di nuovi mercati ai sensi dell'articolo 57, di cessazione di attività o di decadenza e/o revoca delle concessioni.
  2. Le autorizzazioni e le relative concessioni sono prioritariamente rilasciate:
    - a) ai titolari di concessione di posteggio in sècè (impropria, per la quale si sia proceduto alla revoca);
    - b) ai titolari di posteggi a rotazione, che restituiscano il titolo originario.
  3. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 2, le autorizzazioni e le relative concessioni sono rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
  4. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo sono presentate con le modalità stabilite nell'articolo 50.

**Articolo 59**  
**(Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante)**

1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 47, le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono rilasciate per classi di comuni ed in conformità ai seguenti criteri:
  - a) i comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti possono rilasciare una nuova autorizzazione ogni 500 abitanti;
  - b) i comuni con popolazione residente compresa tra 10.001 e 50.000 abitanti possono rilasciare una nuova autorizzazione ogni 750 abitanti;
  - c) i comuni con popolazione residente compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti possono rilasciare una nuova autorizzazione ogni 1.000 abitanti;
  - d) i comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti possono rilasciare una nuova autorizzazione ogni 2.000 abitanti.
2. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 sono presentate al comune di residenza.

20/07/2013  
S. G. - 100%

J

lu

b/6

Articolo 60  
(Fiere)

1. Il Comune assegna i posteggi per lo svolgimento delle fiere istituite sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il criterio del più alto numero di presenze effettive, nella fiera di riferimento, accertate con le modalità stabilite dal Comune stesso.

2. I posteggi sono assegnati:

J

er

fa 6 74

## CAPO XI

Articolo 61  
(Criteri di priorità)

1. Al fin del riconoscimento della priorità alle domande di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita , il Comune procede al rilascio dell'autorizzazione medesima, ferm restando le procedure di cui agli articoli 26 e 30 sulla base dei seguenti criteri:
    - a) la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture in attività nel territorio comunale;
    - b) il reimpiego del personale, occupato negli esercizi preesistenti a tempo indeterminato, da almeno un anno al a data di presentazione della domanda;
    - c) la partecipazione ai corsi di aggiornamento e di riqualificazione per gli operatori — del settore commerciale, di cui all'articolo 33.
  2. Costituisce altresi titolo di priorità per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita , la concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 1 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo risultante dalla autorizzazione rilasciata antecedentemente all'eventuale applicazione dell'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi

## Articolo 62

(Norme transitorie in materia di ambiti territoriali e tipologia degli esercizi)

1. Fino all'approvazione del piano di cui all'art. 8 sono considerati ambiti territoriali di programmazione commerciale quelli individuati nell'allegato 1 alla presente legge e parte integrante della stessa.
2. Tali ambiti sono suddivisi in:
  - a) aree sovracomunali configurabili come unico bacino omogeneo di utenza di tipo B1, quelli comprendenti i bacini individuati con i n. da 1 a 7 nell'allegato 1;
  - b) aree sovracomunali configurabili come unico bacino omogeneo di utenza di tipo B2, quelli comprendenti i bacini individuati con i n. da 1 a 10 nell'allegato 1;
  - c) centri storici, le aree urbane consolidate, ove mantenere e conservare le originarie caratteristiche tipologiche e morfologiche dei luoghi, corrispondenti alle zone omogenee di tipo A, come definite negli strumenti urbanistici comunali, ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale;
  - d) centri di minore consistenza demografica: comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti rientranti nelle aree sovracomunali, di cui alle lettere a) e b).
3. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 8:
  - a) le medie strutture di vendita, così come individuate all'articolo 4 comma 1, punto e) del decreto legislativo, sono classificate in:
    1. b1: esercizi con superficie rientrante nella definizione di media struttura per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari o misti;
    2. b2: centri commerciali composti da un minimo di quattro esercizi direttamente comunicanti tra loro ovvero situati all'interno di una struttura funzionalmente unitaria che si articola lungo un percorso pedonale di accesso comune con superficie di vendita complessiva rientrante nella definizione di media struttura di vendita;
  - b) le grandi strutture di vendita ed i centri commerciali, così come definiti all'articolo 4, comma 1, punti f) del decreto legislativo, sono classificate in:

*[Handwritten signatures and initials]*

1. c1: esercizi fino a 5.000 mq. per la vendita di prodotti alimentari non alimentari o misti. Tali esercizi possono essere autorizzati in tutti gli ambiti B1 e B2 di cui all'allegato 1;
  2. c2: esercizi fino a 15.000 mq. per la vendita di prodotti non alimentari con facoltà di destinare fino ad un massimo del 20% della superficie a la vendita dei prodotti alimentari. Tali esercizi possono essere autorizzati negli ambiti B1 zone nn. 4, 5, 6 e 7 e negli ambiti B2 zone nn 2, 6, 7, 9 e 10 di cui all'allegato 1;
  3. c3: centri commerciali di quartiere composti da un minimo di sei esercizi direttamente comunicanti tra loro o posti all'interno di una struttura funzionalmente unitaria articolata lungo un percorso pedonale e di accesso comune con superficie di vendita a mq. 3.500. Tali esercizi possono essere autorizzati in tutti gli ambiti B1 e B2 di cui all'allegato 1;
  4. c4: centri commerciali intersetoriali composti da un minimo di dodici esercizi in diretta comunicazione tra loro o posti all'interno di una struttura funzionalmente unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune ovvero configurantesi come insieme unitario dell'offerta commerciale e dei servizi connessi organizzato in superfici coperte e a cielo libero e che si presenta all'utente come quadro integrato d'insieme unitariamente fruibile. La superficie di vendita di tali strutture non può superare mq. 15.000. Tali strutture possono essere autorizzate negli ambiti B1 zone nn. 4, 5, 6 e 7 e negli ambiti B2 zone nn. 2, 3, 6, 7, 9 e 10 di cui all'allegato 1;
  5. c5: centri commerciali metropolitani composti da un minimo di 20 esercizi organizzati come al punto c4 dotati di una superficie di vendita superiore a 15.000 mq. ed autorizzabili solamente nell'ambito B1 zona 5 di cui allegato n.1
4. Le medie strutture di vendita di cui al comma 3, possono essere autorizzate dai comuni competenti territorialmente, fino ad un limite massimo di incremento del 10% della superficie complessiva censita come esistente per detta tipologia di esercizi.
  5. Le grandi strutture di vendita possono essere autorizzate nei limiti delle disponibilità di superficie risultante dall'applicazione degli indici di incremento di cui all'allegato n.1.
  6. Non possono essere autorizzate grandi strutture di vendita nei comuni nei quali la disponibilità massima di superficie disponibile nell'ambito di riferimento di cui all'allegato 1, sia inferiore a quella necessaria per la realizzazione di detta tipologia di struttura secondo *le*

~~A~~ la definizione dell'articolo 4, comma 1, lettera f, del decreto  
legislativo.

1.000.000.000,00

J

ce

1.6.73

## Articolo 63

(Rilascio autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita)

1. Le medie e le grandi strutture di vendita ed i centri commerciali possono essere autorizzati solamente in conformità a criteri di programmazione urbanistico-territoriale di cui al capo IV della presente legge e nel rispetto degli indici di servizio disciplinati dall'articolo 62.
2. Le autorizzazioni per gli esercizi di cui al comma 1 sono rilasciate nel rispetto delle norme e delle procedure della presente legge.
3. Le domande di autorizzazione all'apertura di una media e grande struttura di vendita, presentate alla Giunta regionale ed alle quali non è stato dato seguito ai sensi dell'articolo 25, comma 6 del decreto legislativo, sono valutate con priorità cronologica di presentazione delle stesse, in base alle norme ed agli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale di cui al capo IV e secondo le competenze di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo, entro 150 giorni dall'adeguamento degli strumenti urbanistici da parte dei comuni.
4. Le domande di cui al comma 3 sono esaminate anche in attesa degli adempimenti comunali di cui al comma medesimo qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia vigente lo strumento attuativo relativo alla zona in cui è ubicata l'area oggetto dell'intervento con specifica destinazione commerciale; ad esse si applicano i criteri di priorità di cui all'articolo 61.
5. Nei casi in cui il comune non abbia rilasciato la concessione edilizia relativa all'immobile interessato dalle domande di cui al comma 3, essa deve essere rilasciata entro 90 giorni dal parere favorevole espresso dalla conferenza dei servizi di cui all'articolo 28.
6. Le domande di trasferimento ed ampliamento non esaminate entro la data del 24.04.99 per mancanza o incompletezza della documentazione necessaria alla conclusione del procedimento sono valutate in base alle norme degli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, di cui al capo IV, e sono esaminate entro 150 giorni dall'adeguamento degli strumenti urbanistici da parte dei comuni, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e le competenze di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
7. I nulla-osta vigenti al 25.04.99, rilasciati ai sensi della legge 11.06.1971,n. 426 senza che l'insediamento commerciale sia stato attivato, sono prorogati dalla loro ultima scadenza per un solo ulteriore anno. La Giunta regionale, su richiesta motivata del titolare del nulla-

osta, da presentarsi entro il termine di scadenza, concede la proroga  
nei casi di comprovata necessità per ritardi non imputabili al titolare  
stesso, sentito il comune interessato

1970.01.01. 10.00

J

En.

1.6.80

## Articolo 64


(Applicazione dell'articolo 10, comma 1, lettera c del decreto  
legislativo)

1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri, sulla base dei quali i comuni, sino e non oltre il 30.04.2001, possono sospendere o iniziare gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, su la base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete degli esercizi di vicinato finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.

1. aprile 2001  MARCHETTI







Articolo 65  
(Applicazione dell'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo)

1. Fino all'approvazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, le deroghe previste dall'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo, possono essere osservate nei comuni ove al 1<sup>o</sup> aprile 1971, data d'entrata in vigore della presente legge sono stati assunti provvedimenti derogatori ai sensi delle disposizioni previgenti.


17.03.1971

Q. M.

b

En

6 32



ALL 1

W. PRESENTED BY THE GOVERNMENT

<u>ambito</u>	<u>abitanti</u>	<u>sup tot MS e CS</u>	<u>indirettamente</u>	<u>direttamente</u>	<u>ripercossa</u>	<u>risparmio</u>	<u>risparmio al</u> <u>ambiente</u>
B1	51.174	100.346	100.346	0	0	0	B1
B1	7.083	100.346	100.346	0	0	0	B1
B1	11.811	100.346	100.346	0	0	0	B1
B1	14.059	100.346	100.346	0	0	0	B1
B1	84.141	6161	6161	50.073	0.110	0.110	B1
<b>totale</b>							

<u>ambito</u>	<u>abitanti</u>	<u>sup tot MS e CS</u>	<u>indirettamente</u>	<u>direttamente</u>	<u>ripercossa</u>	<u>risparmio</u>	<u>risparmio al</u> <u>ambiente</u>
B1	0	1.175	1.175	0	0	0	d
B1	1.467	1.175	1.175	0	0	0	B1
B1	1.765	1.175	1.175	0	0	0	B1
B1	7.848	1.175	1.175	0	0	0	B1
B1	7.777	1.175	1.175	0	0	0	B1
B1	3.561	1.175	1.175	0	0	0	B1
B1	11.612	1.175	1.175	0	0	0	B1
B1	58.350	1.175	1.175	0	0	0	B1
B1	7.364	1.175	1.175	0	0	0	B1
<b>totale</b>		93.588	93.588	47.446	0.957	0.957	

<u>ambito</u>	<u>abitanti</u>	<u>sup tot MS e CS</u>	<u>indirettamente</u>	<u>direttamente</u>	<u>ripercossa</u>	<u>risparmio</u>	<u>risparmio al</u> <u>ambiente</u>
B1	6.443	16.933	16.933	0	0	0	B1
B1	1.149	16.933	16.933	0	0	0	B1
B1	43.090	16.933	16.933	0	0	0	B1
<b>totale</b>		52.682	52.682	16.836	0.510	0.510	

<u>ambito</u>	<u>abitanti</u>	<u>sup tot MS e CS</u>	<u>indirettamente</u>	<u>direttamente</u>	<u>ripercossa</u>	<u>risparmio</u>	<u>risparmio al</u> <u>ambiente</u>
B1	6.472	21.735	21.735	0	0	0	B1
B1	37.493	21.735	21.735	0	0	0	B1
B1	5.176	21.735	21.735	0	0	0	B1
B1	30.386	21.735	21.735	0	0	0	B1
B1	2.528	21.735	21.735	0	0	0	B1
B1	52.997	21.735	21.735	0	0	0	B1
<b>totale</b>		134.397	134.397	21.735	0.510	0.510	

<u>ambito</u>	<u>abitanti</u>	<u>sup tot MS e CS</u>	<u>indirettamente</u>	<u>direttamente</u>	<u>ripercossa</u>	<u>risparmio</u>	<u>risparmio al</u> <u>ambiente</u>
B1	17.190	100.346	100.346	0	0	0	B1
B1	42.348	100.346	100.346	0	0	0	B1
B1	37.651	100.346	100.346	0	0	0	B1
B1	2.731.161	100.346	100.346	0	0.175	0.175	B1
<b>totale</b>		2.828.710	2.828.710	493.218	0.175	0.175	

comune	voto	comuni	abitanti	mq. tot. MS e G.	percentuale	chi si vota	incremento	rapporto di ambizioni
B1	7	Altair	2.079	mq. 6	10%	chi si vota	incremento	B1
B1	7	Biville minica	8.381	mq. 6	10%	chi si vota	incremento	B1
B1	7	Castellani	3.513	mq. 6	10%	chi si vota	incremento	B1
B1	7	Cuccaro	22.135	mq. 676	10%	chi si vota	incremento	B1
B1	7	Celleponte	869	mq. 0	10%	chi si vota	incremento	B1
B1	7	Ferentino	19.184	mq. 4.580	10%	chi si vota	incremento	B1
B1	7	Frosinone	45.949	mq. 28.472	10%	chi si vota	incremento	B1
B1	7	Fusignano	2.093	mq. 0	10%	chi si vota	incremento	B1
B1	7	Gavignano	1.679	mq. 0	10%	chi si vota	incremento	B1
B1	7	Isole del Liri	2.794	mq. 4.212	10%	chi si vota	incremento	B1
B1	7	Monte San Giovanni Cam	12.719	mq. 0	10%	chi si vota	incremento	B1
B1	7	Murlo	2.989	mq. 0	10%	chi si vota	incremento	B1
B1	7	Sora	26.147	mq. 1.964	10%	chi si vota	incremento	B1
B1	7	Supino	4.344	mq. 0	10%	chi si vota	incremento	B1
B1	7	Torricce	4.364	mq. 0	10%	chi si vota	incremento	B1
B1	7	Tripergola	1.340	mq. 0	10%	chi si vota	incremento	B1
B1	7	Vetro	19.755	mq. 505	10%	chi si vota	incremento	B1
totale	14	Vico nel Lazio	2.079	mq. 0	10%	chi si vota	incremento	B1
			218.606	mq. 40.403	10%	chi si vota	incremento	B1

apartado	local	comuna	apartado	esp. tot MN	esp. tot MN	medir altura	medir anchura	medir profundidad	tipo de actividad
B2	I	Acapulco de juárez	5.867	100	1.166	109.0	109.0	109.0	H2
B2	I	Acapulco de juárez	9.85	100	1.166	109.0	109.0	109.0	H1
B2	I	Alvarado	1.869	100	1.166	109.0	109.0	109.0	H1
B2	I	Borriquilla	4.057	100	1.166	109.0	109.0	109.0	H2
B2	I	Carmen	5.750	100	1.166	109.0	109.0	109.0	H2
B2	I	Cerro del pedregal	1.697	100	1.166	109.0	109.0	109.0	d
B2	I	Cerro grande de la virgen	2.410	100	1.166	109.0	109.0	109.0	H2
B2	I	Cerro	1.473	100	1.166	109.0	109.0	109.0	H1
B2	I	Cerro de la alcancía	1.77	100	1.166	109.0	109.0	109.0	H1
M1	I	Cerro	1.82	100	1.166	109.0	109.0	109.0	H1
B2	I	Cerro del	1.543	100	1.166	109.0	109.0	109.0	H1
B2	I	Cerro grande	1.434	100	1.166	109.0	109.0	109.0	H2
B2	I	Cerro de castro	1.190	100	1.166	109.0	109.0	109.0	H1
B2	I	Cerro el chiste	1.611	100	1.166	109.0	109.0	109.0	H2
B2	I	Cerro la calera	1.143	100	1.166	109.0	109.0	109.0	H1
B2	I	Cerro mina	950	100	1.166	109.0	109.0	109.0	d
B2	I	Cerro mina	3.366	100	1.166	109.0	109.0	109.0	H2
B2	I	Montecristo	12.651	100	1.166	109.0	109.0	109.0	H2
B2	I	Orilla	1.781	100	1.166	109.0	109.0	109.0	H1
B2	I	Paisano	2.310	100	1.166	109.0	109.0	109.0	H2
B2	I	Progreso	648	100	1.166	109.0	109.0	109.0	d
B2	I	San Lorenzo nuevo	1.069	100	1.166	109.0	109.0	109.0	H2
B2	I	Tlazomula	495	100	1.166	109.0	109.0	109.0	H1
B2	I	Valenciano	2.918	100	1.166	109.0	109.0	109.0	H2
Total:		25	11.186	5.838	100	0.0	109.0	109.0	109.0

Ind. 6.115 Ind. 2.696

comune	capitale	abitanti	opp. km²	lat. N.E. C.R.	altezza stradale (sopra il livello del mare) m.s.m.	altezza stradale (sopra il livello del mare) m.s.m.	tipi di strada
R2	2	Ariano	4.970	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Augnano Sabina	10.125	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Baracciano Romano	3.988	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Barzana Cesano	1.390	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Blenga	1.262	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Bonacina	1.153	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Campagnano di Roma	5.898	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Canale Monterano	2.719	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Capponica	3.402	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Cappuccio	3.774	mq. 0	mq. 1.760	mq. 1.760	B2
R2	2	Cavorella	4.913	mq. 0	mq. 465	mq. 465	B2
R2	2	Chiusignano	1.998	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Civita Castellana	917	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Civitavecchia	26.614	mq. 0	mq. 2.200	mq. 2.200	B2
R2	2	Cocchito	1.960	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Cominciano	2.261	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Conio di Roma	1.592	mq. 0	mq. 1.150	mq. 1.150	B2
R2	2	Corciano	2.808	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Cosile	19.656	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Cosmoleto	3.764	mq. 0	mq. 1.260	mq. 1.260	B2
R2	2	Covigliano	2.184	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Monte Romano	1.956	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Montecosi	1.761	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Nepi	6.345	mq. 0	mq. 1.050	mq. 1.050	B2
R2	2	Oriolo Romano	2.347	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Pentimile	2.212	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Sant'Onofrio	4.498	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Sutri	4.351	mq. 0	mq. 405	mq. 405	B2
R2	2	Tolfa	4.946	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Trevignano Romano	3.468	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Vallarata	2.443	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Vena	1.946	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Vettuvella	4.707	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
R2	2	Villa San Giovanni in Fusi	143	mq. 0	mq. 0	mq. 0	B2
totale	id	153.314	12.165	mq. 0,070	mq. 0,106	mq. 0,106	

01	1	Capoletto	1.405	mq. 1.405	mq. 0	d
02	1	Carcineto in Sabina	1.405	mq. 1.405	mq. 0	d
03	1	Capeio	4.872	mq. 11.500	mq. 0	B1
04	1	Castelnuovo di Piano	3.978	mq. 1.850	mq. 0	B1
05	1	Cavigliano	15.469	mq. 31.8	mq. 0	B2
06	1	Cordigliere di San Paolo	1.481	mq. 0	mq. 0	d
07	1	Collevecchio	1.461	mq. 0	mq. 0	d
08	1	Falerno	1.413	mq. 0	mq. 0	d
09	1	Fondi e Sperone	9.131	mq. 0	mq. 0	B2
10	1	Frusino Romano	6.294	mq. 3.000	mq. 0	B1
11	1	Giacopiane	464	mq. 0	mq. 0	d
12	1	Imolite	2.369	mq. 0	mq. 0	B2
13	1	Iledi di Farfa	1.098	mq. 0	mq. 0	d
14	1	Meglione Sabino	3.701	mq. 4.31	mq. 0	B1
15	1	Montebuono	897	mq. 0	mq. 0	d
16	1	Montelibretti	4.105	mq. 0	mq. 0	B1
17	1	Montecorvino	10.117	mq. 13.958	mq. 0	B2
18	1	Montefollonico Subina	3.475	mq. 1.342	mq. 0	B2
19	1	Montorio Romano	1.843	mq. 0	mq. 0	d
20	1	Mancone	2.310	mq. 0	mq. 0	B2
21	1	Molliago	5.613	mq. 495	mq. 0	B2
22	1	Nazzano	1.144	mq. 0	mq. 0	d
23	1	Nerone	1.386	mq. 0	mq. 0	d
24	1	Poggio Mirto	4.938	mq. 402	mq. 0	B2
25	1	Penzano romano	909	mq. 0	mq. 0	d
26	1	Riano	6.020	mq. 0	mq. 0	B2
27	1	Ripiano Ilamito	5.801	mq. 0	mq. 0	B1
28	1	Salsano	1.316	mq. 405	mq. 0	d
29	1	Sant'Orsola	1.843	mq. 0	mq. 0	B2
30	1	Stigliano	1.418	mq. 0	mq. 0	d
31	1	Tinano	627	mq. 0	mq. 0	d
32	1	Tornita Tiburtina	1.418	mq. 0	mq. 0	d
totale		V2	112.646	AQ.364	mq. 0,319	mq. 0,356
					mq. 0,319	mq. 4.826

10216

12

卷第 36 期

۲۰۵

ambito	zona	comuni	codice	abitanti	superficie km <sup>2</sup>	popolazione	distretto	distretto abitato	distretto globale	distretto di tributo
W4	4	Arcidosso	041	757	100.0	100.0				
W4	4	Amatrice	042	3.042	100.0	100.0				
W4	4	Antrodoco	043	1.809	100.0	100.0				
W4	4	Ascoli	044	3.117	100.0	100.0				
B2	4	Dilemonte in Sabina	045	623	100.0	100.0				
B2	4	Istria	046	735	100.0	100.0				
B2	4	Montone	047	842	100.0	100.0				
B2	4	Poppi Vellone	048	4.628	100.0	100.0				
B2	4	Poppi Vellone	049	1.397	100.0	100.0				
B2	4	Castelvecchio	050	7.781	100.0	100.0				
B2	4	Castiglione	051	697	100.0	100.0				
B2	4	Castiglione di Tora	052	1.040	100.0	100.0				
B2	4	Castiglione di Tora	053	131	100.0	100.0				
B2	4	Castello S. Angelo	054	3.118	100.0	100.0				
B2	4	Castiglione di Patta	055	829	100.0	100.0				
B2	4	Chiaracale	056	551	100.0	100.0				
B2	4	Colle di Tora	057	408	100.0	100.0				
B2	4	Colli del Vellone	058	461	100.0	100.0				
B2	4	Cocentino	059	467	100.0	100.0				
B2	4	Configno	060	756	100.0	100.0				
B2	4	Coltanella	061	596	100.0	100.0				
B2	4	Fiumefano	062	1.057	100.0	100.0				
B2	4	Frasco Sabino	063	513	100.0	100.0				
B2	4	Grecchio	064	1.507	100.0	100.0				
B2	4	Lubriano	065	2.916	100.0	100.0				
B2	4	Monte S. Pietro	066	2.874	100.0	100.0				
B2	4	Longone Sabino	067	697	100.0	100.0				
B2	4	Marcatelli	068	1.801	100.0	100.0				
B2	4	Micigliano	069	149	100.0	100.0				
B2	4	Montepruno	070	584	100.0	100.0				
B2	4	Montesola	071	1.377	100.0	100.0				
B2	4	Monte San Giovanni in Sabina	072	5.655	100.0	100.0				
B2	4	Monteleone Sabino	073	2.249	100.0	100.0				
B2	4	Montenero Sabino	074	3.711	100.0	100.0				
B2	4	Morio Reatino	075	3.666	100.0	100.0				
B2	4	Pescorocchiano	076	2.735	100.0	100.0				
B2	4	Pettrela S. S. S.	077	1.588	100.0	100.0				
B2	4	Poggio Bustone	078	2.161	100.0	100.0				
B2	4	Poggio Catino	079	1.105	100.0	100.0				
B2	4	Poggio Maiore	080	2.385	100.0	100.0				
B2	4	Poggio Nativia	081	1.799	100.0	100.0				
B2	4	Poggio San Leucio	082	511	100.0	100.0				
B2	4	Posta	083	917	100.0	100.0				
B2	4	Rivodutri	084	1.295	100.0	100.0				
B2	4	Rocca Sinibalda	085	910	100.0	100.0				
B2	4	Roccamonfina	086	546	100.0	100.0				
B2	4	Scandriglia	087	2.067	100.0	100.0				
B2	4	Selci	088	938	100.0	100.0				

H2	1	Vitellia	820	mpq. 0	d
H2	4	Tori di Sabina	140	mpq. 0	d
H2	4	Torreccia in Abano	140	mpq. 0	d
H2	4	Vaccinum	250	mpq. 0	d
H2	4	Vitex Sabina	240	mpq. 0	d
<b>Total</b>	<b>31</b>		<b>3630</b>	<b>mpq. 0.093</b>	<b>mpq. 0.1129</b>
					mpq. 2.128

rank	group	name	abundance	cap. per 465°C	min. of detection	max. of detection	type of antibiotic
B2	S	Aento	1.824	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Afile	1.617	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Agostin	1.455	mg. 503	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Antonio Corrado	938	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Archibaldo Romano	1.312	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Arelli	1.300	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Carcia da rupe	493	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Cecilia	197	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Cipriano Paganini	198	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Cesare	513	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Cristoforo Lanzale	1.077	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	D'Avila di Roma	404	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Giuliano	1.071	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Giacomo Rovetta	533	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Giulio Sabino	510	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Collepietra	190	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Fidelmo	614	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Fiorino	8.269	mg. 1.216	mg. 0	mg. 0	B2
B2	S	Ferrone	1.117	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Fiorino	352	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Fiorito	410	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Francesca	640	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Maurizio Filipp	786	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Montevarvio	1.351	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Nastasio	480	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Olivotto	457	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Pagettier	190	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Palombino Sibilla	8.751	mg. 463	mg. 0	mg. 0	B2
B2	S	Perele	270	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Pietro	4.736	mg. 0	mg. 0	mg. 0	B2
B2	S	Prestario	5807	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Poli	2.021	mg. 0	mg. 0	mg. 0	B2
B2	S	Pozzighi salina	550	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Rodolfido	717	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Rufeta Canterano	276	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Rocco Santi Stefano	1.012	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Zonotrichia	279	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Ruggero	1.462	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Sambuci	820	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	San Giorgio da Sassello	1.506	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Sen. Paolo del Cavalier	2.115	mg. 0	mg. 0	mg. 0	B2
B2	S	San Vito Romano	3.264	mg. 0	mg. 0	mg. 0	B2
B2	S	Santuccio	179	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Sabbiono	8.999	mg. 1.972	mg. 0	mg. 0	B2
B2	S	Torre di Sopra	1.210	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Trevi nel Lazio	1.945	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d
B2	S	Trovianin	231	mg. 0	mg. 0	mg. 0	d

	N	Variation	400	mpq, 0	R
R2	5	Waldkirch	400	mpq, 0	R
R3	3	Waldkirch	284	mpq, 0	R
n2	5	Waldkirch	284	mpq, 0	R
n3	3	Waldkirch	147	mpq, 0	R
total	8	Waldkirch	73,664	mpq, 0,054	mpq, 0,054
			4,123	mpq, 0,661	mpq, 0,661
			7,760		

Seite 1 von 200 Seiten

provincia	comune	capitale	abitanti	mp. m.s.m.	indirizzi	decreto legge	incaricato	titolo di servizio
BZ	6	Aldino	19.411	mq. 0				BL
MZ	6	Arena	10.916	mq. 673				BL
BZ	8	Bressana	1.639	mq. 0				BL
BZ	6	Bühlgraben	1.317	mq. 0				BL
BZ	6	Cattonio comunio	1.183	mq. 0				BL
BZ	6	Cavale San Pietro Romano	677	mq. 0				BL
BZ	1	Cavale	1.561	mq. 720				BL
BZ	6	Colleferri	20.443	mq. 16.777				BL
BZ	6	Colonnata	3.060	mq. 1.012				BL
MZ	6	Cord	1.361	mq. 0				BL
BZ	6	Cividale del Friuli	3.761	mq. 0				BL
BZ	6	Civogno	1.607	mq. 0				BL
BZ	6	Cornazzano	5.067	mq. 0				BL
BZ	6	Cortina	782	mq. 0				BL
DZ	6	Cubiana	2.494	mq. 0				BL
BZ	6	Montebelluno	1.116	mq. 0				BL
DZ	6	Neruda	3.394	mq. 0				BL
DZ	6	Olesonovo veneto	5.998	mq. 0				BL
BZ	6	Palestrina	15.005	mq. 2.150				BL
BZ	6	Palmanova	7.174	mq. 0				BL
BZ	6	Ronco al crivo	1.59	mq. 0				BL
BZ	6	Rocca massina	1.125	mq. 0				BL
BZ	6	Ronile	818	mq. 0				BL
BZ	6	San Cesario	7	mq. 0				BL
BZ	6	Segna	8.306	mq. 0				BL
BZ	6	Serravalle	6.393	mq. 0				BL
BZ	6	Serrone	2.886	mq. 0				BL
BZ	6	Serravalle	2.436	mq. 0				BL
BZ	6	Vaffontone	1.102	mq. 0				BL
BZ	6	Zignago	1.077	mq. 0				BL
totale		90	168.911	mq. 0,124				
				mq. 9.160				mq. 6.138

<i>ambito</i>	<i>zona</i>	<i>cazione</i>	<i>distribuiti</i>	<i>spese per KM e TS</i>	<i>Indennità oraria</i>	<i>Indennità giornaliera</i>	<i>versamento</i>	<i>tipo di ambito</i>
B2	7	Altopiano delle	11.428	mq 1.218				B2
B2	7	Avezzano	16.271	mq 6.104				d
B2	7	Brivio						B2
B2	7	Castel Giorgio	6.801	mq 6				B2
B2	7	Cavognano	15.670	mq 1.453				B2
B2	7	Fiume	30.144	mq 2.405				B2
B2	7	Centro di Corte	20.503	mq 4.371				B2
B2	7	Ciampi	16.412	mq 0				B2
B2	7	Larino	8.178	mq 1.620				B2
B2	7	Larino	8.178	mq 4.370				B2
B2	7	Maremo	12.205	mq 2.355				B2
B2	7	Monte Povecchione	7.469	mq 0				B2
B2	7	Montecorvino	1.183	mq 6.203				B2
B2	7	Molise	1.390	mq 0				d
B2	7	Rocca di Papa	11.247	mq 6				B2
B2	7	Roccamonfida	8.423	mq 6				B2
B2	7	Velino	11.110	mq 7.906				B2
totale:			77.705		mq 0,088		mq 0,175	
					mq 0,175		mq 10.861	
<i>ambito</i>	<i>zona</i>	<i>cazione</i>	<i>distribuiti</i>	<i>spese per KM e TS</i>	<i>Indennità oraria</i>	<i>Indennità giornaliera</i>	<i>versamento</i>	<i>tipo di ambito</i>
B2	0	Altopiano	4.103	mq 0				B2
B2	6	Alimonte	2.514	mq 0				B2
B2	8	Amara						B2
B2	8	Castro dei Volsci	5.171	mq 0				B2
B2	8	Capone	8.549	mq 643				B2
B2	8	Città di Roma	2.239	mq 0				B2
B2	8	Manzana	3.047	mq 0				B2
B2	8	Panico	7.715	mq 0				B2
B2	8	Pofi	4.494	mq 0				B2
B2	8	Priovera	13.294	mq 0				B2
B2	8	Prossedi	1.406	mq 0				d
B2	8	Ripi	3.340	mq 0				B2
B2	9	Rocca Sogna	4.138	mq 0				B2
B2	9	Rocca Sogna dei Volsci	1.107	mq 0				d
B2	9	Serrac	21.449	mq 1.480				B2
B2	9	Serrac	6.917	mq 0				B2
B2	8	Serrac	2.532	mq 0				B2
B2	9	Villa Sordi Sistina	1.711	mq 0				d
totale:			91.678		mq 0,024		mq 0,061	
					mq 0,061		mq 3.310	
							0	

totale:

17

17

grado	zona	orden	abumon	sugr	fer	UV e G	indice umido	último problema	incendio	río de agua
B2	9	Acquafredda	W2		mq. 0		-	-	d	
B2	9	Alvito	U.134		mq. 0		-	-		B2
B2	9	Aquino	5. W6		mq. 0		-	-		B2
B2	9	Aver	3.171		mq. 1.513		-	-		B2
B2	9	Appignano	8.608		mq. 0		-	-		B2
B2	9	Altin	4.650		mq. 2.380		-	-		B2
B2	9	Agnone Caudata	3.154		mq. 0		-	-		B2
B2	9	Brenestella	2.103		mq. 0		-	-		B2
B2	9	Campofagnano	1.914		mq. 6		-	-		B2
B2	9	Cataldo	7.118		mq. 0		-	-		B2
B2	9	Cavaticci	1.210		mq. 0		-	-		B2
B2	9	Cassino	2.706		mq. 2.942		-	-		B2
B2	9	Castrovilli	3.100		mq. 3.471		-	-		B2
B2	9	Castrovilli	6.600		mq. 0		-	-		B2
B2	9	Catella	1.033		mq. 0		-	-		d
B2	9	Cede San Martino	800		mq. 0		-	-		d
B2	9	Castelnuovo Irni	3.509		mq. 0		-	-		B2
B2	9	Castrovilli	1.240		mq. 0		-	-		B2
B2	9	Cetinale	1.165		mq. 1.376		-	-		d
B2	9	Coronella	1.873		mq. 0		-	-		d
B2	9	Picinisco	1.759		mq. 0		-	-		d
B2	9	Pettorano San Cesario	4.001		mq. 0		-	-		B2
B2	9	Poggio Uccellina	2.472		mq. 0		-	-		B2
B2	9	Pontecorvo	13.975		mq. 1.000		-	-		B2
B2	9	Poja Villoresi	1.372		mq. 0		-	-		d
B2	9	Rocca D'Arce	1.058		mq. 0		-	-		d
B2	9	Roccaserena	7.113		mq. 0		-	-		B2
B2	9	San Biagio Sansepolcro	436		mq. 0		-	-		B2
B2	9	San Donato Val di Comino	2.111		mq. 0		-	-		B2
B2	9	San Giorgio a Liri	3.084		mq. 0		-	-		B2
B2	9	San Vittore dell'Aazio	2.442		mq. 0		-	-		B2
B2	9	Sant'Antonino sul Tevere	1.024		mq. 0		-	-		d
B2	9	Sant'Antonino del Tevere	1.700		mq. 0		-	-		d
B2	9	Sant'Apollinare	2.016		mq. 0		-	-		B2
B2	9	Sant'Elia Fiumerapido	6.150		mq. 0		-	-		B2
B2	9	Sant'Onofrio	1.148		mq. 0		-	-		d
B2	9	Sotefanti	674		mq. 0		-	-		d
B2	9	Terrile	705		mq. 0		-	-		d
B2	9	Vallenaro	1.112		mq. 0		-	-		d
B2	9	Vallombokra	2.659		mq. 0		-	-		B2
B2	9	Vicalvi	720		mq. 0		-	-		d
B2	9	Villa Icilia	1.302		mq. 0		-	-		d
B2	9	Villa Santa Lucia	2.400		mq. 0		-	-		B2
B2	9	Vitiano	403		mq. 0		-	-		d
total:		44	151.594	10.967	mq. 6.071	mq. 0.169	mq. 5.494			

parte	zona	capitale	distanza	tempo	tempo	tempo	tempo	tempo
			km	min.	km/h	km/h	km/h	km/h
B2	10	Arenaa	—	2.091	091.0	—	—	B2
B2	10	Campagnola	—	792	094.0	—	—	a
B2	10	Crescenzago	—	6.356	109.6	—	—	B2
B2	10	Cadorna Lanza	—	846	094.0	—	—	a
B2	10	Uomo Auton.	—	1.877	109.3	—	—	d
B2	10	Fagnano	—	4.798	109.0	—	—	B2
B2	10	Pozzolo	—	589	109.0	—	—	a
B2	10	Venchi	—	31.196	091.0	—	—	B1
B2	10	Vezzano	—	34.066	091.0	—	—	B3
B2	10	Gorla	—	29.341	091.0	—	—	B2
B2	10	Spin	—	7.683	109.0	—	—	B2
B2	10	Lugano	—	4.093	109.0	—	—	B2
B2	10	Milano	—	17.311	104.0	—	—	B1
B2	10	Montebelluna	—	3.877	109.0	—	—	B2
B2	10	Monte San Biagio	—	1.712	104.0	—	—	B2
B2	10	Paschall	—	3.196	104.0	—	—	a
B2	10	Pico	—	1.646	104.0	—	—	B2
B2	10	San Giovanni Belbo	—	4.841	104.0	—	—	B2
B2	10	San Giacomo e Damiano	—	3.397	104.0	—	—	B2
B2	10	Spettengo	—	2.467	104.0	—	—	B2
B2	10	Spigno Sartoria	—	3.479	104.0	—	—	B2
	21	total	163.757	1123.5	109.0	0.191	0.227	5.951

parte	zona	capitale	distanza	tempo	indice	indice	indice	tempo
			km	min.	attuale	attuale	attuale	tempo
uff	uff	uff	—	—	0.5175 fcd	0.941.283	0.182	0.218